

Assicurazione per i liberi professionisti e le piccole e medie imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Piena Protezione Impresa"



Data ultima edizione: gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale in Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: Numero Verde: 800 184 944; linea telefonica gestione sinistri: 800 085 554; e-mail gestione sinistri: sinistri.banca@axa.it; Sito Internet: www.axa.it; e-mail: infoaxa@axa.it; PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Piena Protezione Impresa è un prodotto multigaranzia per i liberi professionisti e le piccole e medie imprese. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali.

Morte e invalidità permanente da infortunio	Nel caso di infortunio che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, AXA garantisce l'Indennizzo corrispondente al capitale assicurato indicato in polizza, anche successivamente alla scadenza del contratto. L'indennizzo sarà liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato in parti uguali fra loro. La copertura è valida anche in caso di morte presunta dell'Assicurato. Inoltre, nel caso di morte di entrambi i genitori, viene riconosciuto un indennizzo supplementare. Sono previste ulteriori estensioni in caso di invalidità permanente da infortunio quali: ernie addominali traumatiche o da sforzo, sofferenze psicofisiche, perdita anno scolastico.
Inabilità temporanea da infortunio	Nel caso di infortunio che abbia come conseguenza l'inabilità temporanea, AXA riconosce un indennizzo giornaliero. La copertura si estende anche alle ernie addominali traumatiche o da sforzo.
Rimborso spese di cura da infortunio	AXA rimborsa le spese di cura conseguenti ad infortunio, comprese le cure estetiche per eliminare o ridurre il danno derivante da infortunio che abbia comportato un'invalidità permanente.
Conto protetto	Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza la morte o una invalidità permanente superiore al 60%, se le stesse si verificano entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, anche successivamente alla scadenza del contratto, AXA garantisce: - Saldo contabile di chiusura debitore del conto corrente indicato in polizza, risultante alle ore 24 del giorno precedente quello in cui si verifica l'infortunio. - Spese domiciliate movimentate nel conto corrente indicato in polizza nei 6 mesi precedenti l'Infortunio per: - utenze; - pagamenti effettuati con carte di credito; - canoni di locazione finanziaria; - stipendi dei dipendenti; - rate di finanziamento e/o fido. La copertura è valida anche in caso di morte presunta dell'Assicurato.
Diaria da ricovero	In caso di ricovero dell'Assicurato in istituto di cura, reso necessario da infortunio, malattia, parto cesareo e/o distocico o con episiotomia e aborto terapeutico, donazione di organi, AXA corrisponde una diaria per ogni giorno di ricovero, documentato da cartella clinica. L'assicurazione vale anche in caso di: - Day hospital e day surgery; - Gessatura o applicazione di apparecchio terapeutico amovibile; - Convalescenza post ricovero.
Interventi chirurgici	In caso di intervento chirurgico reso necessario da malattia, infortunio, parto cesareo e/o distocico o con episiotomia e aborto terapeutico, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute, è riconosciuto all'Assicurato un rimborso forfettario in base al profilo scelto (Base, Avanzato). L'assicurazione è operante anche per gli interventi chirurgici effettuati in regime di Day hospital, Day surgery o in ambulatorio. Inoltre: - L'assicurazione è estesa al neonato nei primi 60 giorni di vita, anche in caso di parto naturale. - Sono garantite le spese pre e post intervento chirurgico (importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo con il massimo di € 2.000,00). - Ogni Assicurato maggiorenne può usufruire gratuitamente, alla sottoscrizione e ogni tre anni in assenza di sinistri, del programma di prevenzione presso le strutture facenti parte del network convenzionato.
Invalidità permanente da malattia	AXA corrisponde all'Assicurato il capitale assicurato scelto, in caso di invalidità permanente, causata da malattia, che abbia per conseguenza un'invalidità riduttiva in modo permanente della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo di grado non inferiore al 65% del totale, insorta successivamente alla data di decorrenza della polizza.

Responsabilità Civile professionale	Copertura assicurativa che protegge l'Assicurato nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell'<i>attività</i> indicata in polizza. A. Responsabilità Civile professionale verso terzi per <i>attività mediche</i> Copertura assicurativa che protegge l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni colposamente cagionati a terzi per morte/lesioni personali/distruzione o deterioramento di cose nell'espletamento delle attività che costituiscono l'oggetto della propria professione indicata in polizza, svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa. A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: a) responsabilità per dipendenti e collaboratori; b) responsabilità per prestazioni professionali rese all'esterno dello studio; c) acquisizione consenso informato; d) Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy; e) responsabilità per utilizzo di apparecchiature e strumenti medicali; f) responsabilità per interventi di primo soccorso; g) danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta); h) responsabilità per servizio di guardia medica; i) responsabilità per Interventi di tipo ambulatoriale; j) responsabilità per volontariato; k) responsabilità per sostituzioni; l) responsabilità per compilazione di referti e cartelle cliniche; m) responsabilità per attività di divulgazione scientifica e docenza. B. Responsabilità Civile professionale verso terzi per <i>attività liberali</i> Copertura assicurativa che protegge l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi derivanti dall'espletamento delle attività che costituiscono l'oggetto della professione indicata in polizza, svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa. A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: a) responsabilità per dipendenti e collaboratori; b) responsabilità per multe, ammende, sanzioni; c) responsabilità per deterioramento di atti, documenti; d) responsabilità connessa alla legge sulla Privacy; e) responsabilità connessa alla divulgazione di informazioni su terzi; f) responsabilità per Attività di docenza e pubblicazioni; g) attività professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale. Sono previste specifiche estensioni nel caso di: società di servizi contabili EDP; consulenza in materia di sicurezza sul lavoro; attività di sindaco; attività di revisore e certificazione di bilanci. C. Responsabilità Civile professionale verso terzi per <i>attività tecniche</i> Copertura assicurativa che protegge l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni colposamente cagionati a terzi per: • morte; • lesioni personali; • distruzione o deterioramento di cose; nell'espletamento delle attività che costituiscono l'oggetto della propria professione indicata in polizza, svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa. A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: a) responsabilità per dipendenti e collaboratori; b) responsabilità per multe, ammende, sanzioni; c) responsabilità per deterioramento di atti, documenti; d) responsabilità connessa alla legge sulla Privacy; e) responsabilità connessa alla divulgazione di informazioni su terzi; f) responsabilità per Attività di docenza e pubblicazioni; g) danni alle colture, prodotti agricoli e animali; h) responsabilità connessa alla effettuazione di visure ipotecarie o catastali; i) responsabilità connessa all'assistenza di fronte alle Commissioni Tributarie; j) responsabilità per Danni da inquinamento accidentale; k) responsabilità per Consulenza ambientale; l) responsabilità per Certificatore energetico. Inoltre sono previste specifiche estensioni nel caso di: mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità; società di servizi EDP; consulenza in materia di sicurezza sul lavoro; attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori; danni da interruzione o sospensione di attività; danni alle opere; inidoneità dell'opera. Inoltre, le seguenti condizioni sono sempre valide ed operanti: Garanzia Postuma; Persone non considerate terzi; Operatività della garanzia; Vincolo di solidarietà - Rivalsa dell'ente ospedaliero/sanitario; Requisiti professionali; Obblighi in caso di sinistro; Variazioni di rischio - Fatturato diverso da quello dichiarato.
Assistenza alla persona	In caso di infortunio o malattia sono garantite le seguenti prestazioni di assistenza: 1) Emergenza ed orientamento; 2) Invio di un medico in caso di urgenza; 3) Invio di un'ambulanza in caso di urgenza; 4) Trasferimento sanitario programmato; 5) Accesso al Network convenzionato.

Second opinion e assistenza domiciliare	In caso di infortunio o malattia sono garantite le seguenti prestazioni di assistenza: 1. Second opinion: l'Assicurato, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di Interventi chirurgici di particolare complessità, ha la possibilità di ottenere gratuitamente un "parere medico complementare" da uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza o attraverso Centri di Eccellenza nazionali e internazionali con una forte specializzazione nella patologia dell'Assicurato, al fine di ottenere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche. 2. Assistenza domiciliare sanitaria: Reperimento e consegna farmaci; Prelievo campioni; Consegna esiti esami; Assistenza infermieristica; Invio fisioterapista; Assistenza infermieristica presso la struttura di ricovero; Convalescenza protetta; Trasporto post ricovero verso strutture sanitarie. 3. Assistenza domiciliare non sanitaria: Invio collaboratore addetto ai servizi domestici; Invio baby sitter; Ricerca ed invio di animal -sitter; Disbrigo delle quotidianità.
Assistenza Travel	AXA garantisce all'Assicurato le seguenti prestazioni di assistenza, purché attinenti ad un viaggio di lavoro, per una missione/trasferta di massimo 30 giorni, effettuato dall'Assicurato per eseguire una mansione connessa all'attività svolta in capo al Contraente. 1. Assistenza alla persona in viaggio Le seguenti prestazioni sono operanti in caso di infortunio o malattia: a) Emergenza ed orientamento; b) Segnalazione di un medico specialista; c) Trasferimento - Rientro sanitario; d) Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio; e) Interprete a disposizione; f) Invio di medicinali urgenti; g) Viaggio di un Familiare in caso di ricovero; h) Invio di un collega in sostituzione; i) Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento; j) Anticipo spese assistenza legale; k) Anticipo cauzione penale; l) Assistenza dei familiari per la durata del viaggio di lavoro; m) Rimpatrio della salma. 2. Assistenza all'abitazione in viaggio - Assistenza all'Abitazione per la durata del viaggio di lavoro. 3. Assistenza stradale in viaggio - Assistenza al veicolo per raggiungere il luogo di partenza del viaggio di lavoro e servizio di accompagnamento per il luogo di partenza 4. Informazioni life style in viaggio - Informazioni utili alla trasferta per lavoro e Informazioni sulla località di destinazione.
Assistenza Travel Gold	AXA indennizza, all'Assicurato in viaggio di lavoro, effettuato per eseguire una mansione connessa all'attività svolta in capo al Contraente, le seguenti spese: 1. Spese mediche in viaggio; 2. Bagaglio; 3. Ritardo aereo.
Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro	A. Responsabilità Civile dell'attività Copertura assicurativa che protegge l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: • morte; • lesioni personali; • distruzione o deterioramento di cose; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività indicata in polizza. La copertura vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (compresi i familiari coadiuvanti), il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, purché il fatto sia riconducibile all'ambito delle mansioni affidate loro dall'Assicurato. A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: a) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti; b) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da cessione di lavori in subappalto; c) Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, Attività dopolavoristiche; d) Lavori eseguiti presso terzi; e) Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate; f) Committenza auto; g) Danni a veicoli nei parcheggi aziendali; h) Danni da interruzione di esercizio; i) Errato trattamento dei dati personali; j) Inquinamento accidentale; k) Proprietà e uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni; l) Possesso e uso di armi da parte del titolare dell'azienda; m) Detenzione di cani da guardia; n) Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, Consulenti e professionisti; o) Responsabilità Civile per Danni da Incendio; p) Servizio di sorveglianza armata effettuato in proprio anche con

	guardiani; q) Responsabilità civile per i Danni da conduzione e uso del fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza. B. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro Copertura assicurativa che protegge l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile: verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL; verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL; verso i lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276. La garanzia comprende anche le Malattie professionali. In base allo specifico Settore di appartenenza sono comprese anche le seguenti coperture: a. Settore Agricoltura (compresa attività di agriturismo): 1) Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari; 2) Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo; 3) Proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo; 4) Responsabilità Civile del capofamiglia; 5) Impiego di Macchine agricole; 6) Allevamento di Bestiame. b. Settore Industria e Artigianato: 1) Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti; 2) Danni da Furto agevolati da impalcature di imprese edili; 3) Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri); 4) Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie) c. Settore Commercio: 1) Danni da vendita di prodotti; 2) Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante d. Settore Turismo e Ristorazione: 1) Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari; 2) Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B; 3) Proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B; 4) Responsabilità Civile del capofamiglia. Inoltre, le seguenti condizioni sono sempre valide ed operanti: Persone non considerate terzi; Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato.
Responsabilità Civile della proprietà	Copertura assicurativa contro i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà dei fabbricati assicurati. A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: a) danni derivanti dallo spargimento d'acqua, solo se conseguenti a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento; b) committenza di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria o l'esecuzione in proprio di lavori di manutenzione ordinaria; c) danni derivanti dalla proprietà dell'impianto fotovoltaico e solare termico; d) Danni causati alle cose di terzi da incendio. Inoltre, le seguenti condizioni sono sempre valide ed operanti: Persone non considerate terzi; Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato.
Tutela legale	Copertura assicurativa che garantisce all'Assicurato la Tutela legale nell'ambito dell'attività indicata in polizza per: l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi o per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; per la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi (la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato); le controversie individuali di lavoro subordinato promosse dai dipendenti nei confronti dell'assicurato (opera esclusivamente a favore del Contraente di Polizza anche in caso di contenzioso innanzi al Tribunale Amministrativo); le Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali di controparte limitatamente ai fatti derivanti dall'Attività professionale dichiarata; le controversie derivanti da contratti di locazione o diritti reali delle unità immobiliari, costituenti la sede principale del Contraente o sedi secondarie, e/o locali connessi all'attività indicata in Polizza ad eccezione di quelle controversie aventi ad oggetto il pagamento del bene, oggetto del contratto di locazione. Sono compresi i seguenti oneri: 1) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro; 2) le spese per mediazioni stabilite dalla legge; 3) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Struttura Organizzativa; 4) le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di Periti in genere, purché concordate con la Struttura Organizzativa; 5) le spese processuali nel processo penale ai sensi dell'art. 535 c.p.p; 6) il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza; 7) le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato; 8) le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di controversie garantite in polizza; 9) le spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell'Assicurato; 10) le spese per un secondo Legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale; 11) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa; 12) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.

	È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi della "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale".
Protezione Incassi POS	Copertura assicurativa che indennizza, tramite una diaria giornaliera, il mancato introito dell'azienda indicata in polizza, nell'ambito della quale siano utilizzati uno o più dispositivi elettronici P.O.S. (Point of Sale), anche appartenenti a differenti Istituti Bancari eroganti, per effetto della totale e forzata inattività derivante da un danno materiale e diretto a: a) Fabbricato e Contenuto dell'azienda indicata in polizza, limitatamente ai locali nei quali sia utilizzato il P.O.S., a seguito degli eventi sotto riportati: 1. Incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed Implosione non causati da ordigni esplosivi; 2. caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; 3. onda di pressione; 4. urto dei veicoli stradali; 5. fumo; 6. sviluppo di fumi, gas e vapori; 7. mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica; 8. fenomeno elettrico; 9. fenomeni atmosferici; 10. grandine su elementi fragili; 11. sovraccarico neve; 12. fuoriuscita di acqua condotta; 13. merci in refrigerazione (mancato freddo); 14. eventi sociopolitici e dolosi; 15. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni; 16. rotture per cause accidentali di Lastre ed insegne. b) Apparecchiature e macchinari dell'azienda indicata in polizza, limitatamente ai locali nei quali sia utilizzato il P.O.S., a seguito degli eventi sotto riportati: 17. guasti a macchine dovute a rotture meccaniche, forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei; 18. rovesciamento liquidi; 19. imperizia, imprudenza, negligenza, errata manovra; 20. mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo; 21. danni ai tubi e valvole elettroniche; 22. danni a conduttori esterni alle cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse.
Incendio del fabbricato	Copertura assicurativa contro i danni al Fabbricato derivanti da: 1) incendio, fulmine, esplosione, scoppio e implosione; 2) caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali; 3) onda di pressione; 4) urto di veicoli stradali; 5) fumo; 6) sviluppo di fumi, gas e vapori; 7) mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica e idraulica; 8) fenomeno elettrico; 9) fenomeni atmosferici (grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento, ecc.); 10) grandine su elementi fragili quali serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica; 11) sovraccarico neve; 12) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici; 13) ricorso terzi; 14) danni indiretti (interruzione d'esercizio); 15) mancato freddo (merci in refrigerazione); 16) eventi sociopolitici e dolosi quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; 18) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni. Inoltre è possibile chiedere e ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto dell'importo ragionevolmente presumibile del Sinistro- 17) anticipo indennizzi. A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: a) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare i danni; b) demolizione, sgombero, trattamento e trasporto a discarica, dei residui del sinistro; c) rottura per il ripristino delle parti in muratura e per la riparazione dell'impianto quando vi sia stata rottura accidentale dello stesso e conseguenti fuoriuscite d'acqua; d) spese e onorari di competenza del perito del Contraente; e) sostituzione di lastre e insegne, danneggiate o distrutte a seguito di rotture accidentali; f) perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino. Per il Settore Agricoltura è compresa anche la copertura per i danni alle serre per eventi atmosferici. Inoltre, le seguenti condizioni sono sempre valide ed operanti: Operatività della garanzia-Rinuncia al diritto di rivalsa (eccetto il dolo); Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobili e arredamento, apparecchiatura di ufficio, per le merci, per il bestiame e foraggio, per le coltivazioni, per cose di uso personale, per strumenti e supporti specifici; Assicurazione parziale-assicurazione a valore intero; mandato ai periti.
Rischio locativo	Nei casi di responsabilità dell'Assicurato, la copertura indennizza i danni materiali direttamente cagionati da incendio, esplosione, scoppio e fumo, anche se causati con colpa

	grave dell'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale ed in base a quanto riportato per l'"Incendio del fabbricato". Inoltre, le seguenti condizioni sono sempre valide ed operanti: Operatività della garanzia-Rinuncia al diritto di rivalsa (eccetto il dolo); Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobilio e arredamento, apparecchiatura di ufficio, per le merci, per il bestiame e foraggio, per le coltivazioni, per cose di uso personale, per strumenti e supporti specifici; Assicurazione parziale-assicurazione a valore intero; mandato ai periti.
Incendio del contenuto	Copertura assicurativa contro i danni al Contenuto derivanti da: 1) incendio, fulmine, esplosione, scoppio e implosione; 2) caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali; 3) onda di pressione; 4) urto di veicoli stradali; 5) fumo; 6) sviluppo di fumi, gas e vapori; 7) mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica e idraulica; 8) fenomeno elettrico; 9) fenomeni atmosferici (grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento, ecc.); 10) grandine su elementi fragili quali serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica; 11) sovraccarico neve; 12) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici; 13) ricorso terzi; 14) danni indiretti (interruzione d'esercizio); 15) mancato freddo (merci in refrigerazione); 16) eventi sociopolitici e dolosi quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; 18) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni. Inoltre è possibile chiedere e ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto dell'importo ragionevolmente presumibile del Sinistro-17) anticipo indennizzi. A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: a) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare i danni; b) demolizione, sgombero, trattamento e trasporto a discarica, dei residui del sinistro; c) rottura per il ripristino delle parti in muratura e per la riparazione dell'impianto quando vi sia stata rottura accidentale dello stesso e conseguenti fuoriuscite d'acqua; d) spese e onorari di competenza del perito del Contraente; e) sostituzione di lastre e insegne, danneggiate o distrutte a seguito di rotture accidentali; f) perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino. Sono anche operanti le seguenti condizioni speciali: merci presso terzi; denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere; universalità; contenuto all'aperto; selling price; contenuto alle dipendenze. In base allo specifico Settore di appartenenza sono comprese anche le seguenti coperture: - Settore Agricoltura (compresa attività di agriturismo): 1) perdita di bestiame compresa asfissia, intossicazione e folgorazione; 2) danni al foraggio compresa autocombustione e fermentazione; 3) danni alle coltivazioni; 4) danni da spargimento di liquidi; 5) danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo; 6) danni alle serre per eventi atmosferici. - Settore Turismo e ristorazione: 1) danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B. - Settore Commercio: 1) danni da esercizio di commercio ambulante; 2) perdita fustelle farmaceutiche (farmacie). - Settore Industria e Artigianato: 1) veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia. Inoltre, le seguenti condizioni sono sempre valide ed operanti: Operatività della garanzia-Rinuncia al diritto di rivalsa (eccetto il dolo); Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobilio e arredamento, apparecchiatura di ufficio, per le merci, per il bestiame e foraggio, per le coltivazioni, per cose di uso personale, per strumenti e supporti specifici; Assicurazione a primo rischio assoluto; mandato ai periti.
Furto e rapina	Copertura assicurativa per i danni materiali e diretti al contenuto delle ubicazioni assicurate, anche di proprietà di terzi, derivanti da furto o rapina. Furto - Con Scasso, ossia l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo porte e/o finestre e/o vetri antisfondamento, inferriate, serrature e lucchetti o altri congegni di chiusura, tetti, pareti, pavimenti, soffitti; o con uso fraudolento di chiavi utilizzando grimaldelli o arnesi simili, purché siano adottati gli adeguati mezzi di protezione e chiusura conformemente a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. - Senza Scasso, ossia l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno; - se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi; - anche senza introduzione nei locali assicurati, attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante; con rottura dei vetri delle vetrine, purché efficacemente chiuse, durante l'orario di apertura al pubblico, in presenza di Addetti all'esercizio. Rapina. La copertura è operante se avvenuta nei locali assicurati anche nel caso in cui

	le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La garanzia è valida anche se il furto e la rapina sono commessi da dipendenti, in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro. Sono equiparati ai dipendenti: guardie giurate addette alla sorveglianza dei locali contenenti le cose assicurate; dipendenti di imprese terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati contenenti le cose assicurate e relativi impianti, anche quando prestino servizi per l'Assicurato in via temporanea. La copertura vale anche nei seguenti casi: a) infedeltà dei dipendenti; b) perdita di valori, di proprietà dell'azienda, avvenuta durante il trasporto fuori dai locali in conseguenza di scippo, rapina, furto; c) guasti e atti vandalici cagionati dai ladri ai fabbricati, fissi e infissi in occasione di furto, tentato furto, rapina; d) furto e rapina di merci e macchinari presso terzi; e) spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) relative ad infortuni subiti nel corso di uno scippo o rapina; f) selling price - furto di merci vendute in attesa di consegna; g) macchinari e merci tenute all'aperto. In base allo specifico Settore di appartenenza sono comprese anche le seguenti coperture: - Settore Agricoltura (compresa attività di agriturismo): 1) furto del bestiame, quando lo stesso è ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati; 2) cose portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo. - Settore Commercio: 1) furto alle fustelle farmaceutiche (farmacie) custodite nella farmacia assicurata. - Settore Turismo e ristorazione: 1) cose portate o consegnate dai clienti dell'albergo, pensioni, B&B. Sono sempre operanti le seguenti disposizioni normative: Mezzi di protezione e chiusura dei locali; Operatività della garanzia-caratteristiche del fabbricato; determinazione dell'ammontare del danno-arbitrato; esagerazione dolosa del danno-perdita del diritto all'indennizzo; riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro; recupero delle cose rubate; titoli di credito; assicurazione presso diversi assicuratori.
Elettronica e guasti macchine all risks	Copertura assicurativa per le apparecchiature e per i macchinari dell'ubicazione assicurata, comprese le relative componenti elettroniche, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, secondo il principio all risks, salvo quanto indicato nelle Esclusioni. A titolo esplicativo e non esaustivo sono garantiti gli eventi di seguito elencati, che colpiscano i beni assicurati all'interno dei locali indicati in polizza: 1) incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumo; 2) furto; 3) rapina; 4) fenomeni atmosferici compresi trombe d'aria, tempeste, gelo, neve, grandine; 5) guasti a macchine dovute a rotture meccaniche, forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei; 6) rovesciamento liquidi; 7) fenomeno elettrico, compreso quello di origine esterna; 8) imperizia, imprudenza, negligenza, errata manovra, nell'utilizzo/esercizio di impianti e macchinari poste in essere da dipendenti dell'Assicurato o da terzi; 9) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo; 10) eventi sociopolitici e dolosi; 11) danni ai tubi e valvole elettroniche, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; 12) danni a conduttori esterni alle Cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse. Inoltre, le seguenti condizioni sono sempre valide ed operanti: Mezzi di protezione e chiusura; Assicurazione a primo rischio assoluto; Cose di proprietà di terzi; Conservazione ed ispezione delle cose assicurate; determinazione dell'ammontare del danno-arbitrato; Esagerazione dolosa del danno-perdita del diritto di indennizzo; Assicurazione presso diversi assicuratori; Rinuncia al diritto di rivalsa (eccetto il dolo).
Energie rinnovabili	Copertura assicurativa per i danni materiali diretti (compreso furto, rapina, guasti e fenomeno elettrico) e per i danni indiretti che un impianto fotovoltaico e/o solare termico può subire secondo il principio all risks salvo quanto espressamente indicato nelle "Esclusioni". Gli impianti devono essere stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell'impianto di cui il Contraente dichiara di essere in possesso, all'atto della sottoscrizione della polizza. La garanzia è operante purché gli impianti che si trovino nelle ubicazioni indicate in polizza (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 metri in linea d'aria - per gli impianti a terra. 1) Danni diretti I danni materiali e diretti causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso che colpisca gli impianti individuati in polizza, anche se di proprietà di terzi. Sono inoltre indennizzati i costi sostenuti per demolire, sgomberare e trasportare fino al più vicino punto di raccolta o di scarico, i residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente. Sono compresi anche i: 1. Guasti, intendendosi per tali tutti i danni subiti dagli impianti da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi quelli derivanti da

	errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; 2. Fenomeni elettrici, intendendosi per tali tutti i danni derivanti dalla variazione di corrente, cioè lo scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il funzionamento degli impianti, la sovratensione, l'improvviso innalzamento dei valori della tensione, il fulmine o la scarica elettrica accidentale. 2) Danni indiretti I danni indiretti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica per effetto di un danno materiale e diretto, solo se indennizzabile a termini della garanzia Danni Diretti, che abbia colpito gli impianti assicurati. Inoltre, le seguenti condizioni sono sempre valide ed operanti: Perizia contrattuale; Mandato ai periti; Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti all risks e per i danni indiretti; Assicurazione parziale.
Assistenza ai locali	La prestazione opera 24 ore al giorno 365 giorni l'anno e mette a disposizione specialisti per affrontare imprevisti. 1) Pronto intervento nei locali - Invio di un elettricista - Invio di un idraulico - Invio di un fabbro/falegname - Invio di un vetraio - Ripristino dell'abitabilità - Invio di una guardia giurata 2) Assistenza sanitaria nei locali - Emergenza e orientamento - Invio di un medico in caso di urgenza - Invio di un'ambulanza in caso di urgenza Inoltre, le seguenti condizioni sono sempre valide ed operanti: Operatività della garanzia; Limitazione del servizio - Estensione territoriale.



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni INFORTUNI Morte e invalidità permanente da infortunio/ Inabilità temporanea da infortunio/ Rimborso spese di cura da infortunio/ Conto protetto	Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: a) dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri; b) dalla pratica di sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo: deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio; c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; d) dalla guida e uso di mezzi subacquei; e) dalla guida di veicoli in conseguenza di crisi epilettiche dell'Assicurato; f) dalla pratica di sport estremi e pericolosi in genere quali a puro titolo esemplificativo: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia; g) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente; h) dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché a regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo; i) dall'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici j) dalla partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, calciotto e simili, pallavolo, beach-volley, pallacanestro, pallamano, sci e snowboard non estremi, ciclismo, sport equestri, pattinaggio, se organizzate da Federazioni sportive o Enti Sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.); k) da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; l) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio m) da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; n) da azioni delittuose dell'Assicurato, suicidio ed autolesionismo; o) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; p) da guerra, insurrezioni, o atti terroristici comprese le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni chimiche e biologiche; q) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); r) gli infortuni in conseguenza di tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte; s) gli Infortuni le cui conseguenze si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.); t) gli infarti; u) le ernie e le rotture sottocutanee di tendini, salvo le ernie addominali traumatiche o da sforzo come indicato. Inoltre, sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali: affezioni conseguenti a morsi o punture di animali nel caso di malaria e di malattie tropicali; conseguenze dell'embolia gassosa conseguenti a pratica subacquea; infortuni conseguenti a viaggi aerei se effettuati su a) aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, b) su aeromobili in esercizio da parte di aeroclubs c) su apparecchi per il volo da diporto o sportivo. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia, dalla Malattia di Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.
Esclusioni INFORTUNI MALATTIA Diaria da ricovero/ Interventi chirurgici/	L'assicurazione non è operante per i casi indicati nelle Esclusioni INFORTUNI dalla lettera a) alla lettera q). Inoltre, l'assicurazione non è operante per: a) le malattie e gli stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipula del contratto; b) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; c) le cure relative a psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a depressione, stati d'ansia o fenomeni comportamentali in genere; d) le cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;

	e) l'aborto volontario non terapeutico; f) la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni e simili; g) le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici, se non insorti in corso di contratto; h) le cure per eliminazione o correzione di malformazioni, salvo le malformazioni di cui l'Assicurato sia portatore inconscio; i) la correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia; j) le applicazioni e gli interventi di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasie maligne nei 360 giorni successivi all'intervento chirurgico demolitivo, o da Infortunio indennizzabile comprovato da referto di pronto soccorso, purché effettuati durante la validità del contratto); k) le cure odontoiatriche ed ortodontiche (comprese le parodontopatie); l) le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale; m) le cure fitoterapiche, idropiniche, dietetiche e termali; n) l'agopuntura; o) i ricoveri e le degenze in regime di Day hospital avvenuti al fine di effettuare visite specialistiche e/o accertamenti diagnostici a qualunque titolo praticati o allo scopo di praticare trattamenti terapeutici che possano essere effettuati ambulatorialmente, senza recare pregiudizio alla salute del paziente; p) i ricoveri in Istituti o reparti specializzati per le cure geriatriche o terapie di lunga degenza; q) le conseguenze e/o gli eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristiche di pandemia, dichiarata da OMS, di gravità e virulenza tali da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia, dalla Malattia di Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.
Esclusioni MALATTIA Invalità permanente da malattia	L'assicurazione non è operante per i casi indicati nelle Esclusioni INFORTUNI dalla lettera a) alla lettera q). Inoltre, sono escluse dall'assicurazione le invalidità permanenti: a) preesistenti alla data di effetto della presente polizza; b) da malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza della polizza e già note in quel momento, in quanto già diagnosticate o curate all'Assicurato; c) conseguenti ad abuso di alcoolici o uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci, stupefacenti, allucinogeni e simili; d) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche; e) derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione, tumulti popolari e atti di terrorismo, comprese le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche e biologiche; f) conseguenti a movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; g) derivanti da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; h) derivanti da malattie mentali e disturbi psichici in genere, le Malattie nevrotiche, ivi comprese le sindromi ansiose e/o depressive; i) derivanti dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad esse correlate; j) conseguenti ad atti commessi volontariamente dall'Assicurato contro la sua persona o da lui consentiti; k) derivanti da patologie determinate da influenze elettromagnetiche; l) le conseguenze e/o gli eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristiche di pandemia, dichiarata da OMS, di gravità e virulenza tali da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia, dalla Malattia di Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.
Esclusioni Responsabilità Civile professionale	Sono esclusi le perdite patrimoniali e i danni: 1) a cose o animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione; per i medici veterinari sono tuttavia compresi i danni subiti da animali in cura, rimanendo esclusi comunque i danni derivanti da mancato esito della cura; 2) derivanti dalla detenzione di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo con radiazioni provocate dall'accelerazione di

	particelle atomiche, fermo restando quanto previsto dall'estensione di garanzia "Responsabilità per utilizzo apparecchiature e strumenti medicali"; 3) di e da furto, rapina e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; 4) conseguenti ad inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria o del suolo comunque cagionato o conseguenti a danno ambientale, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto per la "Responsabilità per Danni da inquinamento accidentale"; 5) da amianto; 6) da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili; 7) derivante dalla conduzione e dalla proprietà dello studio; 8) conseguenti a frode e atto doloso posto in essere dall'Assicurato; 9) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili; 10) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 11) derivanti da una attività professionale diversa da quella indicata in polizza. Per la Responsabilità Civile professionale per attività mediche, sono esclusi anche i danni: 12) derivanti dall'attività di primario (dirigente di II livello), direttore generale, sanitario o amministrativo in qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata e clinica universitaria; 13) relativamente al medico di base l'Attività svolta in qualità di specialista, diversa da quella specificata in polizza, salvi gli interventi d'urgenza; 14) da Interventi chirurgici ed Interventi di tipo Invasivo, salvo quanto previsto all'estensione per l'estensione "Responsabilità per Interventi di tipo ambulatoriale" e "Responsabilità per interventi di primo soccorso"; 15) derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita; 16) derivanti dall'attività di ricerca e di sperimentazione clinica; 17) derivanti dallo svolgimento delle attività di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e O.G.M; 18) e le perdite patrimoniali derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato per interventi chirurgici; 19) di natura estetica e fisionomica, salvo quanto disposto dall'estensione "Responsabilità per interventi di tipo ambulatoriale"; 20) derivanti da operazioni di medicina e/o chirurgia estetica che non siano conseguenti ad interventi di chirurgia restauratrice di cicatrici post-operatorie; 21) conseguenti ad interventi di implantologia; 22) cagionati in conseguenza allo svolgimento di incarichi di vigilanza e ispezione sanitaria presso stabilimenti per la produzione e lavorazione di carni; 23) e le perdite pecuniarie derivanti dallo svolgimento di incarichi di medico competente, come previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni; 24) derivanti da interventi di "medicina d'urgenza" e pronto soccorso, al di fuori dei casi contemplati dall'estensione "Responsabilità per interventi di primo soccorso" e "Responsabilità per servizio di guardia medica"; 25) derivanti da proprietà, esercizio e conduzione di cliniche, centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili; 26) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti e usi che regolano l'attività assicurata; 27) connessi con qualsiasi Attività inerenti la pratica dell'eutanasia. Per la Responsabilità Civile professionale per attività liberali, sono escluse anche le perdite patrimoniali e i danni: 28) derivanti da Responsabilità Civile dell'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/03/1975 n. 136) e di società soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'Attività di revisore contabile in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e di investimento e di società per azioni quotate in borsa, salvo quanto indicato nell'estensione per "Attività di revisore e certificazione di bilanci"; 29) derivanti dall'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore (compresa l'attività di direttore generale o di consigliere di amministrazione o membro del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, ecc.) o di sindaco di società o di enti, salvo quanto indicato nell'estensione per "Attività di sindaco"; 30) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore; 31) per la ricostruzione di atti, documenti e titoli, resesi necessarie in conseguenza di loro perdita, distruzione, deterioramento; 32) derivanti da carenze dell'hardware o errori di programmazione del software relativamente alla proprietà e uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, salvo il caso di rivalsa nei confronti del fornitore dell'hardware o del software, salvo quanto previsto all'estensione per "società di servizi contabili EDP"; 33) derivanti da predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi per
--	---

	oggetto titoli di emittenti quotate contenenti previsioni sull'andamento futuro che fornisco in modo esplicito od implicito un consiglio di investimento; 34) derivanti dall'attività svolta dall'Assicurato in qualità di: - curatore fallimentare nelle procedure di fallimento; - commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata; - commissario straordinario ex D.Lgs.n° 270/1999 e/o D.L. 347/2003 e successive modificazioni; - custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 c.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c.; 35) derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni previste in materia di "antiriciclaggio" (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e le relative sanzioni; 36) derivanti da multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido; 37) conseguenti ad omissioni nella stipula o nella modifica di assicurazioni private o ritardato pagamento dei relativi premi; 38) per le richieste di risarcimento derivanti dall'attività indicata in polizza se esercitata in connessione o commissionata all'Assicurato da un'impresa facente capo direttamente o indirettamente allo stesso, salvo quanto previsto dall'estensione per "società di servizi EDP"; 39) inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di amministratore e/o comunque gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti simili di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari; 40) inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di amministratore di stabili; 41) inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di mediatore nelle conciliazioni di controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. 28/2010 del D.M. 180/2010 e successive modificazioni; 42) inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di arbitro ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c.; 43) direttamente o indirettamente causati dall'insolvenza o dal fallimento dell'Assicurato; 44) derivanti, dall'asseverazione per gli studi di settore, dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante) e da certificazione formale dell'esistenza di crediti IVA per la compensazione orizzontale (c.d. visto leggero) ex art. 10 comma 7 della legge n. 102/2009; 45) inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da enti pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali enti; 46) derivanti dall'Attività di membro dell'organo di vigilanza di un'azienda ed altre Attività simili svolte ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 47) conseguenti all'Attività svolta in proprio dai dipendenti; 48) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 49) derivanti da campi elettromagnetici; 50) derivanti dall'inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'Assicurato, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile per la perdita anche in assenza di tali condizioni contrattuali o garanzie. Inoltre per: - Società di servizi contabili EDP non sono compresi i danni patrimoniali derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software impiegato nella società di servizi o EDP. - Attività di sindaco sono escluse dalla copertura: • Le richieste di risarcimento relative a società o enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali; • L'Attività svolta per istituti finanziari, banche e assicurazioni, società ed enti in borsa, società o enti di internet economy o società o enti costituiti da non meno di un anno. La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a AXA durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di attivazione della Polizza. - Attività di revisore e certificazione di bilanci la garanzia non vale per Attività svolta per istituti finanziari, banche assicurazioni, società ed enti in Borsa, società o enti di internet economy o società o enti costituiti da non meno di un anno. La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a AXA durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di attivazione della Polizza Per la Responsabilità Civile professionale per attività tecniche, sono escluse anche le perdite patrimoniali e i danni: 51) verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili, salvo i Danni corporali imputabili a mero errore di calcolo commesso dall'Assicurato nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici; 52) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, salvo quanto previsto all'estensione
--	--

	per “mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità”; 53) derivanti dall’analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell’ottenimento di riconoscimenti della loro qualità; 54) alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori, salvo quanto previsto all’estensione “danni alle opere”; 55) derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso o alle necessità cui sono destinate, salvo quanto previsto all’estensione per “inidoneità dell’opera”; 56) subiti da macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori; 57) conseguenti ad omissioni nella stipula o nella modifica di assicurazioni private o ritardato pagamento dei relativi premi; 58) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato non direttamente derivantegli dalla legge; 59) derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 “Cantieri temporanei o mobili”, salvo quanto previsto all’estensione “Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro” e all’estensione “Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori”; 60) riconducibili ad Attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica e ambientale, previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto all’estensione “Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro” e “Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori”; 61) derivanti dall’Attività svolta nell’ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società enti oppure derivanti dalla sottoscrizione di certificazione di bilanci; 62) riconducibili alle disposizioni previste all’art. 30 della legge 109/1994 (cosiddetta “Legge Merloni”) e successive modificazioni ed integrazioni (D.L. 101/1995, Legge 216/1995, D.M. 123/2004 e D.Lgs. 163/2006); 63) derivanti da carenze dell’hardware o errori di programmazione del software relativamente alla proprietà e uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, salvo il caso di rivalsa nei confronti del fornitore dell’hardware o del software, salvo quanto previsto all’estensione per “società di servizi contabili EDP”; 64) derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi; 65) conseguenti a lavori eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato o i soggetti indicati come “Persone non considerate terzi”, sia socio, amministratore, associato in partecipazione o dipendente; 66) conseguenti ad interruzioni o sospensioni dell’esecuzione dei lavori di cantiere, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, salvo quanto previsto all’estensione ai “Danni da interruzione o sospensione di Attività”; 67) derivanti da contratti nei quali l’Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione; 68) derivanti dal possesso, dalla proprietà o dall’utilizzo da parte o per conto dell’Assicurato di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica; 69) conseguenti all’Attività di perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, prestiti e mutui e/o finanziamenti presso le banche o istituti finanziari, la cui responsabilità sia riconducibile ad un atto illecito commesso dall’Assicurato. Inoltre: - sono escluse le seguenti opere: • subacquee, portuali, aeroportuali e di navigazione interna; • impianti telefonici; • funicolari; • di depurazione; • eolici; • chimici e petrolchimici; • off shore; • centrali di produzione di energia; • strade ferrate, ferrovie, funivie, ponti, gallerie, tunnel; • dighe, invasi e bacini; • miniere; • veicoli, aeromobili e natanti. - Commissioni Tributarie sono escluse le sanzioni tributarie. - Consulenza ambientale è escluso qualsiasi danno derivante dall’amianto. - mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità sono escluse le Perdite patrimoniali relative a: • opere realizzate in difformità della specifica concessione edilizia; • contributi di concessione o autorizzazione in sanatoria nell’ambito delle “regolazioni di violazioni edilizie”; • volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.
--	--

	- società di servizi EDP l'estensione non comprende le Perdite patrimoniali derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software impiegato nella società di servizi o EDP. - Danni da interruzione o sospensione di Attività esclusi i danni da interruzione o sospensione di Attività per i rischi di cui all'estensione "Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori" relativi alle opere svolte in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008" e dall'estensione "Perdite pecuniarie conseguenti a inidoneità dell'opera". - Danni alle opere non è comunque operante per i Danni cagionati alle o dalle opere oggetto di progettazione o direzione dei lavori o collaudo, per le quali i lavori di realizzazione erano già ultimati alla data di stipula della presente Polizza, fatta eccezione per le opere ultimate in corso di efficacia di copertura assicurativa prestata da AXA con precedenti polizze per lo stesso rischio. - Inidoneità dell'opera, rimane comunque esclusa ogni spesa per eventuali migliorie dell'opera Non sono considerati terzi: le persone cui compete la qualifica di Assicurato; il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; i dipendenti dell'Assicurato, che subiscano il Danno in occasione di lavoro; se l'Assicurato non è una persona fisica: gli amministratori, i Legali rappresentanti ed i soci a responsabilità illimitata; le società o enti che - rispetto all'Assicurato - siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Esclusioni Assistenza persona	Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: - atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; - sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; - dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; - abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; - infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato; - gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio; - ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato; - eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; - viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici. AXA non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore. AXA non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente. Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto. Per la prestazione di Trasferimento sanitario programmato sono escluse: - le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto; - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato; - tutte le spese diverse da quelle indicate; - tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
Esclusioni Second opinion e assistenza domiciliare	Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: - atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; - sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; - dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;

	e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; f) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato; g) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio; h) ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato; i) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; j) viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici. AXA non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore. AXA non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente. Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto. La prestazione Second opinion non è ripetibile per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta. Per l'Assistenza domiciliare sanitaria sono esclusi: i costi dei farmaci, i costi degli esami e degli accertamenti diagnostici.
Esclusioni Assistenza travel	Sono previste esclusioni. - Trasferimento - Rientro sanitario - le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio; - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato. - Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato fosse ricoverato - Invio di medicinali urgenti - i costi dei medicinali saranno a carico dell'Assicurato - Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento. La prestazione non è operante: - nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria; - nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente; - per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; - dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato. - Anticipo spese assistenza legale. La prestazione non è operante: - nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria; - nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente; - per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; - dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato. - Anticipo cauzione penale. La prestazione non è operante: - nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria; - nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente; - per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;

	- dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato. 7. Rimpatrio della salma - la cerimonia funebre e l'inumazione; - l'eventuale recupero della salma; - il soggiorno del familiare. 8. Assistenza all'abitazione per la durata del viaggio di lavoro - i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; - l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura tubature esterne all'edificio; - il trabocco dovuto a rigurgito di fogna; - l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari; - corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; - interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; - guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore. - i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato. 9. Assistenza al veicolo per raggiungere il luogo di partenza del viaggio di lavoro - le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione; - le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo; - le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (ad esempio percorsi fuori strada).
Esclusioni Assistenza travel gold	Sono previste esclusioni. 1. Spese mediche in viaggio. AXA non prende in carico le spese conseguenti a: - cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle previste per le "Spese mediche in viaggio", cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di Infortunio); - interruzione volontaria della gravidanza; - pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti; - qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; - acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto; - le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; - le malattie preesistenti alla data di partenza iniziale che potrebbero comportare un rischio di aggravamento o di recidiva; - le patologie che hanno dato adito ad una ospedalizzazione nei sei mesi precedenti la data di partenza iniziale. La Garanzia non è altresì dovuta per i Sinistri provocati o dipendenti da: - parto naturale, distocico o con taglio cesareo; - stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; - dolo dell'Assicurato; - abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; - tentato suicidio 2. Bagaglio. AXA non indennizza i danni: - agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; - a beni non espressamente previsti nelle definizioni; - derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti; - verificatisi quando: • il Bagaglio non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave; • il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; • il Furto sia avvenuto senza Scasso del bagagliaio del veicolo; • il Bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; - di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle autorità del luogo ove si è verificato l'evento, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti e/o distrutti; Sono, inoltre, esclusi: i corredi foto-cine-ottici, i computer, le agende elettroniche, i telefoni portatili e gli smartphones affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).

Esclusioni Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro	Sono esclusi i danni: 1) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato; 2) derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'Assicurato abbia assunto esclusivamente per contratto; 3) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori (eccetto quelle che per peso o volume non possano essere rimosse), a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate, alle Cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, ter, quater, quinquies e 1786 c.c, fatto salvo quanto previsto per i "Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate", per le "Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo", per le "Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B", per i "Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)", per i "Danni alle cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)" 4) cagionati da gru, teleferiche, fili a sbalzo e simili; 5) derivanti dall'esercizio di Attività venatoria; 6) alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione, alle opere in costruzione, alle colture, fatto salvo quanto previsto per i "Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)" e per i "Lavori eseguiti presso terzi"; 7) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, da operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto all'estensione "Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione o riparazione di impianti" 8) da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto per lo "Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari" e per i "Danni da vendita di prodotti" 9) cagionati da furto, fatto salvo quanto previsto per i "Danni da Furto agevolati da impalcature di imprese edili" 10) cagionati e/o subiti da natanti e da aeromobili e/o loro Contenuto e/o persone trasportate; cagionati da veicoli a motore di qualsiasi genere, da carrelli e da macchine operatrici semoventi quando il Sinistro si sia verificato su aree soggette alla disciplina della legge 990 del 24/12/1969, salvo quanto previsto per "Committenza auto" e "Danni ai veicoli nei parcheggi aziendali"; 11) cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché alle Cose trovantesi sugli stessi e nell'ambito delle anzidette operazioni di carico e scarico, fermo restando quanto previsto per i "Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate"; 12) cagionati dall'impiego di esplosivi a Cose fisse che si trovino entro un raggio di 200 metri dal punto di Scoppio; 13) cagionati dalla proprietà, dall'usufrutto o dall'uso di Fabbricati e relativi impianti fissi, diversi da quelli in cui viene svolta stabilmente l'Attività dichiarata in Polizza o non costituenti l'Abitazione dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto per la "Proprietà di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni"; 14) derivanti dall'uso di sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge; 15) cagionati dalla produzione, detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i Danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici); 16) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto; 17) derivanti dallo svolgimento delle Attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.); 18) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici; 19) a condutture e impianti sotterranei; 20) a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; 21) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali; 22) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse; 23) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date), oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici, nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino Incendio, Esplosione o Scoppio nonché i Danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e a
---	---

	cestinatura per svista; 24) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra; 25) derivanti da condotte sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere; 26) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, fermo restando quanto previsto dall'estensione "Responsabilità Civile del capofamiglia"; 27) derivanti da contagi trasmessi da animali; 28) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari in genere e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto per "Inquinamento accidentale"; 29) provocati alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate; 30) derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto od in parte da sostanze chimiche il cui impiego incolpevole e non volontario sia vietato dalla legge; 31) alle scorte vive o morte del fondo, salvo i Danni alle scorte di terzi (anche se in consegna o custodia dell'Assicurato) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili ivi esistenti; 32) derivanti dalla proprietà dei Fabbricati indicati in Polizza, salvo che sia stata acquistata la Garanzia Responsabilità Civile della proprietà. Inoltre sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali: • Per la Responsabilità Civile dell'attività, sono esclusi anche: i danni cagionati a terzi per fatti non riconducibili all'ambito delle mansioni affidate dall'assicurato a persone delle quali debba rispondere; • Per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti- sono esclusi il rapporto o la prestazione di lavoro non avvenuti nel rispetto della vigente legislazione in materia • Per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da cessione di lavori in subappalto- la copertura è prestata a condizione che i lavori ceduti in subappalto siano inerenti all'Attività descritta in Polizza e non superino complessivamente il 20% del Fatturato dell'intera Attività dell'Assicurato e che essi siano confermati da un regolare contratto di subappalto, in linea con il contratto dell'ente appaltante. • Per lavori eseguiti presso terzi- sono esclusi i danni: • alle Cose sulle quali si eseguono i lavori e alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione; • alle Cose che per peso e per volume possono essere rimosse. • Per i Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate- sono esclusi i danni causati ai veicoli sui quali o dai quali dette Cose venivano caricate o scaricate. • Per Committenza auto- sono esclusi i veicoli di proprietà dell'Assicurato o a lui intestati al P.R.A., in usufrutto o in locazione allo stesso. La Garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno ed in particolare dopo l'esaurimento del massimale previsto dall'assicurazione della R.C.A. obbligatoria, che opera come assicurazione di primo rischio. • Per i Danni a veicoli nei parcheggi aziendali- sono esclusi i danni da Furto e Incendio e i danni cagionati alle Cose trovatesi nei o sui veicoli stessi e provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria. • Per i Danni da interruzione di esercizio- sono esclusi i danni non conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza. • Per l'Errato trattamento dei dati personali- sono esclusi i danni non conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e voluto. • Per l'Inquinamento accidentale- sono esclusi i danni causati da rotture dovute a vetustà e mancata manutenzione. Vanno considerati esclusi i Danni, dovuti a qualsiasi altra causa, che generino: • inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; • interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; • alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento. • Per la Proprietà e uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni- sono esclusi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni, nonché i danni dovuti all'installazione degli stessi. • Per il Possesso e uso di armi da parte del titolare dell'azienda- l'Attività venatoria si intende esclusa. È escluso anche tutto ciò che non riguarda esclusivamente la difesa personale. • Per le Malattie professionali – la garanzia non opera se le Malattie sono insorte non durante il periodo dell'assicurazione e non sono conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione. L'estensione non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
--	---

2) per le Malattie professionali conseguenti:

- all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti Legali dell'azienda;
- all'intenzionale mancata prevenzione del Danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti Legali dell'impresa;

La presente esclusione, cessa di avere effetto per i Danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3) per le Malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

4) per l'asbestosi, la silicosi e l'AIDS.

Per la **Responsabilità Civile dell'attività**, sono esclusi anche:

Per il **Settore Agricoltura** (compresa l'attività di agriturismo) – 1) i danni che non si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto ed i danni derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria. 2) per le cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo sono esclusi i Danni: cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni; a Cose contenute in veicoli e natanti; ai Valori, Gioielli e Preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia. 3) per la proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo, sono esclusi i danni subiti dai clienti che cavalcano gli animali o li conducono. Si intendono esclusi i Danni cagionati da Incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. 4) per la Responsabilità Civile del capofamiglia, sono escluse le biciclette elettriche. Sono inoltre esclusi i danni: derivanti dalla proprietà di animali da sella; verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; verso i collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge; causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge; derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione. 5) sono escluse le macchine agricole non usate per lavori agricoli per conto proprio o di terzi; 6) è escluso l'allevamento di bestiame a carattere industriale ed i rischi della circolazione dei veicoli a motore connessa all'attività di allevamento del Bestiame.

Per il **Settore Industria e artigianato**- 1) esclusa l'installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili. Sono esclusi i Danni: agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o mantenute, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati o da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; da mancato o intempestivo intervento manutentivo; da interruzione o sospensione di Attività; da lavori stradali; subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o difettosa manutenzione e conseguenti a mancato uso o sospensione di servizio.

Per il **Settore Commercio**- 1) sono esclusi i danni: a terzi da difetto originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria e per i generi di produzione propria somministrati o venduti nelle farmacie e parafarmacie (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i prodotti galenici, omeopatici, cosmetici, erboristici e fitoterapici); ai prodotti stessi, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni e i Danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Per il **Settore Turismo e ristorazione**- 1) i danni che non si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto e i danni derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria; 2) sono esclusi i danni: cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni; a Cose contenute in veicoli e natanti; ai valori, gioielli e preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia. 3) i danni provocati ai clienti che cavalcano gli animali o li conducono e quelli cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. 4) i danni derivanti dalla proprietà di animali da sella; verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; verso i collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge; causati dai collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge; derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.

Non sono considerati **terzi**: il coniuge, i genitori dell'Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia

	dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; le persone in rapporto di dipendenza o di salario con l'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Sono tuttavia considerati terzi, per i danni fisici subiti, i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL sempre che non partecipino a lavori per i quali è obbligatoria tale assicurazione. Inoltre, non sono considerati terzi: le persone che, qualunque sia il loro rapporto con l'Assicurato, subiscano danni durante la loro occasionale partecipazione ai lavori formanti oggetto dell'attività cui si riferiscono le garanzie, con l'eccezione dei danni fisici subiti dai subappaltatori e loro dipendenti, qualora la percentuale di lavori ceduti dall'Assicurato non superi il 30% del valore globale delle opere ad esso affidate; se l'Assicurato non è una persona fisica: gli amministratori, i Legali rappresentanti e i soci a responsabilità illimitata; le società o enti che - rispetto all'Assicurato - siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Esclusioni Responsabilità Civile della proprietà	Sono esclusi i danni: 1) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato; 2) derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'Assicurato abbia assunto esclusivamente per contratto; 3) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori (eccetto quelle che per peso o volume non possano essere rimosse), a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate, alle Cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, ter, quater, quinquies e 1786 c.c., fatto salvo quanto previsto per i "Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate", per le "Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo", per le "Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B", per i "Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)", per i "Danni alle cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)" 4) cagionati da gru, teleferiche, fili a sbalzo e simili; 5) derivanti dall'esercizio di Attività venatoria; 6) alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione, alle opere in costruzione, alle colture, fatto salvo quanto previsto per i "Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)" e per i "Lavori eseguiti presso terzi"; 7) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, da operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto all'estensione "Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione o riparazione di impianti" 8) da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto per lo "Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari" e per i "Danni da vendita di prodotti" 9) cagionati da furto, fatto salvo quanto previsto per i "Danni da Furto agevolati da impalcature di imprese edili" 10) cagionati e/o subiti da natanti e da aeromobili e/o loro Contenuto e/o persone trasportate; cagionati da veicoli a motore di qualsiasi genere, da carrelli e da macchine operatrici semoventi quando il Sinistro si sia verificato su aree soggette alla disciplina della legge 990 del 24/12/1969, salvo quanto previsto per "Committenza auto" e "Danni ai veicoli nei parcheggi aziendali"; 11) cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché alle Cose trovantesi sugli stessi e nell'ambito delle anzidette operazioni di carico e scarico, fermo restando quanto previsto per i "Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate"; 12) cagionati dall'impiego di esplosivi a Cose fisse che si trovino entro un raggio di 200 metri dal punto di Scoppio; 13) cagionati dalla proprietà, dall'usufrutto o dall'uso di Fabbricati e relativi impianti fissi, diversi da quelli in cui viene svolta stabilmente l'Attività dichiarata in Polizza o non costituenti l'Abitazione dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto per la "Proprietà di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni"; 14) derivanti dall'uso di sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge; 15) cagionati dalla produzione, detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i Danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici); 16) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto; 17) derivanti dallo svolgimento delle Attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.); 18) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici; 19) a condutture e impianti sotterranei; 20) a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; 21) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità,

	stillicidio e in genere da insalubrità dei locali; 22) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse; 23) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date), oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici, nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino Incendio, Esplosione o Scoppio nonché i Danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e a cestinatura per svista; 24) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra; 25) derivanti da condotte sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere; 26) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, fermo restando quanto previsto dall'estensione "Responsabilità Civile del capofamiglia"; 27) derivanti da contagi trasmessi da animali; 28) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari in genere e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto per "Inquinamento accidentale"; 29) provocati alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate; 30) derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto od in parte da sostanze chimiche il cui impiego incolpevole e non volontario sia vietato dalla legge; 31) alle scorte vive o morte del fondo, salvo i Danni alle scorte di terzi (anche se in consegna o custodia dell'Assicurato) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili ivi esistenti; 32) derivanti dalla proprietà dei Fabbricati indicati in Polizza, salvo che sia stata acquistata la Garanzia Responsabilità Civile della proprietà. Sono inoltre esclusi: 1) per i danni da spargimento d'acqua, sono esclusi quelli conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia e quelli non dovuti a rotture accidentali; 2) sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, già D.Lgs. n. 494/1996.
Esclusioni Tutela legale	È escluso il pagamento di: a) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; b) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p.); c) spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di Cose; d) operazioni di esecuzione forzata nel caso di due esiti negativi. Sono esclusi: a) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); b) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; c) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto nelle Prestazioni garantite; d) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 c.p.p. Inoltre la Garanzia non è operante per le Controversie: e) per il recupero crediti; f) di natura contrattuale dell'assicurato aventi a oggetto il pagamento del prezzo del bene o della prestazione di servizio; g) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato, salvo quanto previsto nelle Prestazioni garantite; h) di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di AXA, del Gruppo AXA Italia, salvo quanto previsto nelle "Prestazioni garantite"; i) relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale; j) relative ai sinistri causati da esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; k) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del Legale incaricato; l) conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate; m) in materia di diritto di famiglia e delle successioni;

	n) relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in Polizza; o) relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune; p) discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in Polizza; q) relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati; r) in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci e amministratori e le Controversie derivanti da contratto di agenzia; s) di valore inferiore a € 250,00; t) non espressamente richiamate tra le voci delle Prestazioni garantite; u) derivanti da azioni di licenziamento collettivo o procedimenti di cassa integrazione; v) inerenti l'esercizio delle professioni intellettuali, definite dall'art. 2229 C.C.. w) aventi ad oggetto il pagamento del bene, oggetto del contratto di locazione.
Esclusioni Protezione incassi POS	Sono esclusi i danni: a) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto riportato per gli "Eventi sociopolitici e dolosi"; c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; d) causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti e mareggiate, frane, allagamenti; e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o una Implosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; f) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata; g) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare; h) causati da gelo; i) da avvelenamento del bestiame; j) da cedimento, franamento o smottamento del terreno; k) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; l) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle apparecchiature e macchinari; m) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; n) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione indicate dal costruttore o fornitore delle apparecchiature e macchinari; o) in seguito al sostenimento dei costi per: • effettuare la manutenzione preventiva; • effettuare i controlli di funzionalità; • eliminare i disturbi e i difetti a seguito di usura; p) di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili; q) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della polizza; r) ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori; s) relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature e agli impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica; t) di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; u) di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software; v) ai veicoli a motore; w) d'interruzione del funzionamento dell'impianto o macchinario conseguente a: • uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet); • trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni; • computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.); • violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);

- violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni;
- x) alle seguenti apparecchiature:
 - apparecchiature adibite ad uso domestico;
 - apparecchiature elettromedicali;
 - agli impianti fotovoltaici;
- y) sono inoltre esclusi i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici degli impianti ed apparecchiature (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti)
- z) verificatisi in costanza di garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei Danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera);
 verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

Inoltre, sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali:

- **Fumo-** sono esclusi i danni da fumo non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione.
- **Fenomeno elettrico-** i danni: causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipula della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; alle lampade elettriche, alle insegne luminose, alle valvole termoioniche ed ai fusibili; ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del Fabbricato.
- **Fenomeni atmosferici-** sono esclusi i danni da: intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto per il sovraccarico neve; umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; cedimento, franamento o smottamento del terreno.
- **Grandine su elementi fragili-** sono esclusi i danni alle serre e loro contenuto.
- **Fuoriuscita di acqua condotta-** sono esclusi i danni: causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; alle merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo; derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature; da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione; le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
- **Merci in refrigerazione-** sono esclusi i danni: dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione; derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti; alle merci poste su automezzi.
- **Eventi sociopolitici e dolosi-** sono esclusi i danni: causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti Legali o dei soci a responsabilità illimitata; di inondazione o frana; di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; da imbrattamento; alle serre ed al loro contenuto.
Sono inoltre esclusi i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica.
- **Rotture per cause accidentali di lastre ed insegne-** sono esclusi i danni: verificatisi in occasione di riparazione e/o rimozione di lastre e insegne; operazioni di trasloco; lavori di ristrutturazione o di restauro dei locali; relativi a lastre e insegne che alla data di entrata in vigore della presente garanzia non fossero integre od esenti da difetti; subiti da lucernari o da Lastre e insegne aventi valore artistico; subiti da insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.
- **Rovesciamento liquidi-** sono esclusi i danni: derivanti o conseguenti ad errata chiusura o apertura di valvole e/o rubinetti; dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori; di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- **Danni a conduttori esterni alle cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse-** non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate dalla corrente dei conduttori assicurati.

Esclusioni INCENDIO Incendio del fabbricato/ Rischio locativo/ Incendio del contenuto	Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti e mareggiate; d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fermo quanto disposto per i Danni indiretti (interruzione d'esercizio); g) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata; h) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare; i) causati da gelo; j) da avvelenamento del bestiame; k) da cedimento, franamento o smottamento del terreno. Inoltre sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali: • Fenomeno elettrico- sono esclusi i danni causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione; verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipula della polizza; dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; alle lampade elettriche, alle Insegne luminose, alle valvole termoioniche e ai fusibili; ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto e all'esterno del fabbricato. • Fenomeni atmosferici- sono esclusi i danni causati da: intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto per "sovraccarico neve"; umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; cedimento, franamento o smottamento del terreno. Sono esclusi i danni subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne; impianti fotovoltaici, impianti solari e simili installazioni esterne; enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine, salvo quanto previsto per "grandine su elementi fragili"; serre e al loro contenuto, salvo quanto previsto per i "Danni alle serre per eventi atmosferici"; tende esterne e tende frangisole; granaglie sullo stelo, a piante e colture. • Grandine su elementi fragili- sono esclusi i danni alle serre e al loro contenuto salvo quanto indicato per i "danni alle serre per eventi atmosferici". • Sovraccarico neve- sono esclusi i danni causati ai fabbricati non conformi alle vigenti norme al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto; alle serre, ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto; ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli fotovoltaici, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve; da valanghe e slavine; da gelo, da qualunque causa prodotto. • Fuoriuscita di acqua condotta- sono esclusi i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione alle merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo; derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature; da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione; le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. • Ricorso terzi- sono esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, addetti, clienti e fornitori dell'Assicurato stesso e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate; di qualsiasi
---	---

	natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c, nonché, delle società medesime, l'amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti. • Danni indiretti (interruzione d'esercizio)- sono esclusi i danni causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità; difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge; difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra. La copertura è prestata per una interruzione massima complessiva di 90 giorni. • Merci in refrigerazione- sono esclusi i danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione; derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti; alle merci poste su automezzi; alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa. • Eventi sociopolitici e dolosi- i danni: causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti Legali o dei soci a responsabilità illimitata; di inondazione o frana; di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; da imbrattamento; alle serre e al loro contenuto. Sono inoltre esclusi i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica. • Spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del sinistro indennizzabile- sono esclusi i danni rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/1982 e successive modificazioni e integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/1964 e successive modificazioni e integrazioni. • Sostituzione di lastre ed insegne- sono esclusi i danni: verificatisi in occasione di riparazione e/o rimozione di lastre e insegne; operazioni di trasloco; lavori di ristrutturazione o di restauro dei locali; relativi a lastre e insegne che alla data di entrata in vigore della presente garanzia non fossero integre od esenti da difetti; subiti da lucernari o da Lastre e insegne aventi valore artistico; subiti da insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito. Le rigature, scheggiature e screpolature delle Lastre e insegne assicurate non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza. • Perdita di pigioni- sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati. Per l'Incendio del contenuto, sono esclusi anche: a) Per il Settore Agricoltura - i danni causati dall'urto di veicoli di proprietà dell'Assicurato; i danni alle piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo; i danni da stillicidio, usura, corrosione, logorio o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri; i danni per la ricerca della rottura o guasto per la sua riparazione; il bagaglio lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente. b) Per il Settore Turismo e Ristorazione- il bagaglio lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente. c) Per il Settore Commercio- i mercati all'ingrosso; i danni all'automezzo stesso e i danni materiali subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero. Non verranno indennizzati in alcun caso i danni attribuibili direttamente o indirettamente ai punti "fenomeni atmosferici", "grandine su elementi fragili", "sovraccarico neve" e "eventi sociopolitici e dolosi". d) Per il Settore Industria e Artigianato- sono esclusi i veicoli a motore e/o natanti iscritti al P.R.A. non ricoverati all'interno dei fabbricati indicati in polizza o riposti all'aperto.
Esclusioni Furto e Rapina	Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, se il sinistro è in relazione con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed

	altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in relazione con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave: 1) dall'Assicurato, dal Contraente o, se l'Assicurato è persona giuridica, dal legale rappresentante, dai soci delle società di persone o comunque dai soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori; commessi o agevolati con dolo o colpa grave; 2) da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente, con il legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, o occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti; 3) da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente, il Legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, fatto salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione e dalla condizione "Infedeltà dei dipendenti"; 4) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, fatto salvo quanto previsto dall'"Oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione "Infedeltà dei dipendenti"; 5) da persone legate all'Assicurato o al Contraente, al Legale rappresentante, ai soci delle società di persone o comunque ai soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 c.p. (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti; d) indiretti; e) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro; f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi; g) ai beni in leasing, gioielli e preziosi; h) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni. Inoltre sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali: • Infedeltà dei dipendenti- sono esclusi i danni derivanti da atti avvenuti fuori il periodo di validità dell'assicurazione; i danni per reati accertati dall'Assicurato dopo il termine di un anno dalla consumazione • Portavalori- la copertura è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 16 anni né superiore a 65. Inoltre, per il solo caso di furto con destrezza, la copertura è operante limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori. • Guasti e atti vandalici cagionati dai ladri ai fabbricati, fissi e infissi in occasione di furto, tentato furto, rapina- sono esclusi i macchinari e le merci posti all'aperto. • Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi- sono esclusi i macchinari e le merci che si trovano in esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, che non sono nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. • Spese sanitarie documentate- sono esclusi i medicinali • Selling price- la pattuizione è operante a condizione che: - le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi; - l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa anteriore al sinistro e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata. • Cose all'aperto- la copertura è operante purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata (muro alto almeno 4 metri o inferriate e cancellate di pari altezza) protetta da porte e/o cancelli regolarmente chiusi con adeguati congegni. La copertura opera a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, effrazione, sfondamento. Non sono compresi i valori posti all'interno di "distributori automatici" posti all'aperto. • In base allo specifico Settore di appartenenza: a) Settore Agricoltura: 1) il furto del bestiame è operante quando lo stesso è ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati nonché all'aperto in appositi recinti, purché ubicati nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristica, violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, effrazione, sfondamento. 2) Cose portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo: - per le cose di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia, sono esclusi denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere. - denaro e valori in genere, portati dai clienti e consegnati in custodia, sono esclusi se non custoditi in cassaforte. - sono esclusi i veicoli a motore dei clienti che non siano stati chiusi a chiave e non posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata
--	---

	dell'agriturismo. È sempre escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli a motore dei clienti e non portato nella camera dal cliente. b) Settore Commercio: 1) sono esclusi i furti alle fustelle non custodite nella farmacia assicurata. c) Settore Turismo e ristorazione: 1) cose portate o consegnate dai clienti dell'albergo, pensioni, B&B: - per le cose di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia, sono esclusi denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere. - denaro e valori in genere, portati dai clienti e consegnati in custodia, sono esclusi se non custoditi in cassaforte. - sono esclusi i veicoli a motore dei clienti che non siano stati chiusi a chiave e non posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'agriturismo. È sempre escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli a motore dei clienti e non portato nella camera dal cliente.
Esclusioni Elettronica e guasti macchine all risks	Sono esclusi i danni: a) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente dei loro familiari e conviventi degli amministratori o soci a responsabilità illimitata, del legale rappresentante; b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; c) causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, allagamenti; d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate; g) in seguito al sostenimento dei costi per: • effettuare la manutenzione preventiva; • effettuare i controlli di funzionalità; • eliminare i disturbi e i difetti a seguito di usura; h) di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili; i) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della Polizza; j) causati da smarrimenti e ammanchi; k) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; m) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancato reddito, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; n) ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori; o) relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature e agli impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica; p) di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; q) di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software; r) ai veicoli a motore; s) d'interruzione del funzionamento dell'impianto o macchinario conseguente a: • uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet); • trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; • computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.); • violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto); • violazione della legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni; t) alle seguenti apparecchiature: • apparecchiature adibite ad uso domestico; • apparecchiature elettromedicali; • agli impianti fotovoltaici; u) sono inoltre esclusi i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e

	componenti elettronici degli impianti e apparecchiature assicurate (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; • eliminazione dei Danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera); verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna. Inoltre sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali: • Rovesciamento liquidi- sono esclusi i danni derivanti o conseguenti ad errata chiusura o apertura di valvole e/o rubinetti; i danni dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori; i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; • Fenomeno elettrico- la garanzia comprende i danni da fenomeni elettrici di origine esterna a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati e che l'impianto elettrico, cui sono allacciate, sia in regola con i requisiti di legge. • Danni a conduttori esterni alle cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse- sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate dalla corrente dei conduttori assicurati.
Esclusioni Energie rinnovabili all risks	Sono esclusi i danni: 1) causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione; 2) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3) causati da atti di terrorismo o di sabotaggio; 4) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti Legali o dei soci; 5) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti; 6) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate; 7) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; 8) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate; 9) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; 10) subiti durante il trasporto; 11) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; 12) causati da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; 13) dovuti a difetti di rendimento; 14) causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato; 15) dovuti a inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale che sinergico; 16) causati da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione; 17) causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati e danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici); 18) alle linee di distribuzione o trasmissione di energia; 19) connessi o dovuti ad umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, infiltrazioni e roditori; 20) connessi o dovuti da sospensione e/o interruzione di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate; 21) causati o dovuti a frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, Scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi; 22) a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è contemplata nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; • eliminazione dei Danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera); verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna;

	23) inoltre AXA non è obbligata ad indennizzare: conduttori esterni alle Cose assicurate; costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili. Con riferimento ai Danni indiretti, sono inoltre esclusi: 24) le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente polizza, causato da: • serrate, provvedimenti imposti dalle autorità; • mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'Attività; • difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità; 25) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; 26) penali o indennità o multe dovute a terzi; 27) giornate di sospensione dell'Attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato; 28) perdite conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da: • disastri naturali o eventi di forza maggiore; • scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; • revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle apparecchiature o degli impianti danneggiati o distrutti. Sono sempre esclusi i danni relativi ad impianti installati e collaudati non in conformità con le disposizioni normative in vigore così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell'impianto di cui il Contraente dichiara di essere in possesso, all'atto della sottoscrizione della Polizza. La garanzia è operante per gli impianti che si trovino nelle ubicazioni indicate in Polizza (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 metri in linea d'aria - per gli impianti a terra.
Esclusioni Assistenza ai locali	Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; c) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; d) atti di pura temerarietà dell'Assicurato; e) stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni; f) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura. Inoltre, AXA non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. AXA non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa. Relativamente alla prestazione "Assistenza sanitaria nei locali", le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); b) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio; c) ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato; d) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; e) viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici. Inoltre sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali: • Invio di un elettricista- sono esclusi gli interventi: • sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali del Contraente; • richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore; • a timers, impianti di allarme, impianti di condizionamento o apparecchiature similari; • per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato. • Invio di un idraulico- sono esclusi gli interventi: • su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi

	collegate e danneggiate dal loro utilizzo; • sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali dell'Assicurato; • richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione; • per danni causati dal gelo. • Emergenza e orientamento- il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto da lui richiesto. • Invio di un'ambulanza in caso di urgenza- sono escluse dalla prestazione: • le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto; • le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; • tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato; • tutte le spese diverse da quelle indicate; • tutte le spese sostenute per malattie preesistenti. Resta inteso che in caso di emergenza la Struttura Organizzativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito le tabelle riepilogative dei limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti per ogni garanzia.

Garanzie	Franchigie	Scoperti	Carenze	Limite di indennizzo		
Morte da infortunio	—	—	—	Limite indicato in Polizza. Estensione di garanzia in caso di commorienza del genitori: maggiorazione del 50% dell'indennizzo (25% nel caso di un solo genitore assicurato).		
Invaldità permanente da infortunio (IP)	5%	—	—	IP pari o inferiore al 5%: nessun indennizzo. IP superiore al 5% e inferiore al 30%: indennizzo con franchigia. IP pari o superiore al 30% e inferiore o pari al 65%: indennizzo senza franchigia. IP maggiore del 65%: indennizzo pari all'intero capitale. Ernie addominali traumatiche e lesioni da sforzo: max 10% capitale assicurato. Anticipo Indennizzi: 50% dell'indennizzo max € 50.000,00 Perdita anno scolastico: € 2.500,00. Maggiorazione per sofferenze psico-fisiche per IP pari o superiore al 30%: verrà corrisposto un indennizzo supplementare pari al 10%.		
Inabilità temporanea da infortunio	—	—	—	Limite indicato in Polizza.		
Rimborso spese di cura da infortunio	—	10% minimo € 150,00	—	Limite indicato in Polizza. Estensione ai Danni estetici: max € 5.000,00.		
Conto protetto	Invaldità permanente da infortunio: 60%	—	—	Saldo contabile di chiusura debitore del conto corrente indicato in Polizza, risultante alle ore 24 del giorno precedente quello in cui si verifica l'infortunio: fino ad un max di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Spese domiciliate movimentate nel conto corrente indicato in Polizza nei 6 mesi precedenti l'infortunio fino ad un max di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.		
Diaria da ricovero	2 gg. (nessuna franchigia in caso di ricovero conseguente ad infortunio e/o intervento chirurgico superiore a 7 gg. o in caso di donazione di organi)	—	• 30 gg. per le malattie; • 120 gg. per gli stati patologici pregressi non conosciuti ma insorti, anteriormente alla stipulazione della Polizza; • 120 gg. per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio; • 300 gg. per le varici, le emorroidi, il parto cesareo e/o distacco o con episiotomia.	Limite indicato in Polizza. Estensioni di garanzia: Day Hospital: 50% dell'indennità giornaliera; Gessatura o applicazione di apparecchio terapeutico (anche senza ricovero): max 60 gg. per sinistro; Post ricovero: 50% della diaria giornaliera nei seguenti casi e con i seguenti limiti: • ricovero per intervento chirurgico: un'indennità pari ai giorni di ricovero con il minimo di 3 gg. ed il massimo di 30 gg.; • ricovero senza intervento chirurgico, solo se superiore a 7 gg.: un'indennità pari ai giorni di ricovero con il massimo di 30 gg.; Day surgery solo con intervento in anestesia totale od epidurale: una indennità pari a 3 gg.		
Interventi chirurgici	—	—	• 30gg. per le malattie; • 120 gg. per gli stati patologici pregressi non conosciuti ma insorti, anteriormente alla stipulazione della Polizza; • 120 gg. per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio; • 300 gg. per le varici, le emorroidi, il parto cesareo e/o distacco o con episiotomia.	Profilo base	Classe di intervento	Profilo avanzato
				—	I	375,00
				—	II	750,00
				—	III	3.750,00
				7.500,00	IV	7.500,00
				15.000,00	V	15.000,00
				37.500,00	VI	37.500,00
				75.000,00	VII	75.000,00
Estensione di garanzia: Rimborso spese pre e post intervento chirurgico: 10% dell'indennizzo max € 2.000,00.						

Invaldit� permanente da malattia	65%	–	• 60 gg. per le malattie; • 120 gg. per gli stati patologici pregressi non conosciuti ma insorti, anteriormente alla stipulazione della Polizza.	Limite indicato in Polizza.
Responsabilit� Civile professionale per attivit� mediche	–	Responsabilit� Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): 10% minimo di € 500,00	–	Limite indicato in Polizza. Estensioni di garanzia: Responsabilit� Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max € 100.000,00 per sinistro. Danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta): € 250.000,00 per sinistro.
Responsabilit� Civile professionale per attivit� liberali	–	10% minimo di € 2.000,00 per ogni sinistro	–	Limite indicato in Polizza. Estensioni di garanzia: Responsabilit� Civile per multe, ammende, sanzioni: max 30% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilit� Civile per deterioramento di atti, documenti: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilit� Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilit� Civile connessa alla divulgazione di informazioni su terzi: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Attivit� professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale: max 50% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Responsabilit� Civile professionale per attivit� tecniche	–	10% minimo di € 2.000,00 per ogni sinistro	–	Limite di Indennizzo in Polizza Perdite patrimoniali: 1/3 del massimale indicato in Polizza con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Estensioni di garanzia: Responsabilit� Civile per multe, ammende, sanzioni: max 30% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilit� Civile per deterioramento di atti, documenti: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilit� Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilit� Civile connessa alla divulgazione di informazioni su terzi: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilit� Civile per attivit� di docenza e pubblicazioni: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilit� Civile connessa alla effettuazione di visure ipotecarie o catastali: max € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilit� Civile connessa all'assistenza di fronte alle Commissioni tributarie: max € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilit� Civile per danni da inquinamento accidentale: max € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilit� Civile per visure ipotecarie e catastali: max € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Assistenza persona	-	-	-	Limiti differenziati per singole prestazioni indicate nelle Condizioni di Assicurazione; max 3 sinistri/anno/Assicurato.
Second opinion e assistenza domiciliare	-	-	-	Limiti differenziati per singole prestazioni (per un massimo di 3 sinistri l'anno) indicate nelle Condizioni di Assicurazione: Invio collaboratore addetto ai servizi domestici: costo della prestazione entro il limite di € 40, ⁰⁰ per giorno fino ad un massimo di 5 gg, per sinistro. Invio baby sitter: max 3 gg, per sinistro e per 4 ore al giorno oppure spese sostenute entro il limite di € 200, ⁰⁰ per sinistro. Animal sitter: max € 150, ⁰⁰ per sinistro. Disbrigo delle quotidianità: costo del personale incaricato entro il limite di € 150, ⁰⁰ per sinistro.
Assistenza travel	-	-	-	Limiti differenziati per singole prestazioni (per un massimo di 3 sinistri l'anno) indicate nelle Condizioni di Assicurazione: Trasferimento - Rientro sanitario: max di € 15.000, ⁰⁰ . Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio: max di € 600, ⁰⁰ . Interprete a disposizione: max di 3 ore per sinistro. Invio di medicinali urgenti: costo della spedizione fino ad un importo max di € 100, ⁰⁰ . Viaggio di un familiare in caso di ricovero: max di € 500, ⁰⁰ . Invio di un collega in sostituzione: max di € 500, ⁰⁰ . Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento: entro il limite di € 1.000, ⁰⁰ . Anticipo spese assistenza legale: entro il limite di € 2.500, ⁰⁰ . Anticipo cauzione penale: entro il limite di € 2.500, ⁰⁰ . Assistenza all'alloggio per la durata del viaggio di lavoro: spesa di manodopera dell'idraulico, del fabbro e dell'elettricista fino ad un massimo di € 150, ⁰⁰ per sinistro. Assistenza al veicolo per raggiungere luogo di partenza del viaggio di lavoro: spese del soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 100, ⁰⁰ . Rimpatrio Salma: entro il limite di € 8.000, ⁰⁰ . Servizio di accompagnamento per il luogo di partenza: entro il limite di € 50, ⁰⁰ (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Assistenza travel gold	Spese mediche ad eccezione delle cure odontoiatriche: € 100, ⁰⁰ Cure odontoiatriche: € 50, ⁰⁰	-	-	Spese mediche ad eccezione delle cure odontoiatriche: max € 2.500, ⁰⁰ per ogni persona assicurata e per ciascun sinistro verificatosi nel mondo intero, ad eccezione di quelli occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, per i quali il limite è pari ad € 500, ⁰⁰ . Cure odontoiatriche: max € 300, ⁰⁰ per ogni persona assicurata e per ciascun sinistro. Danni al bagaglio: max € 1.000, ⁰⁰ per sinistro e di € 500, ⁰⁰ per singolo oggetto, previa detrazione di una franchigia pari ad € 50,00. Mancata riconsegna del bagaglio: max di € 300, ⁰⁰ per sinistro e di € 150, ⁰⁰ per singolo oggetto, previa detrazione di una franchigia pari ad € 50, ⁰⁰ . Ritardata partenza: - per le prime 8 ore complete di ritardo € 80, ⁰⁰ ; - per le ulteriori 8 ore complete di ritardo € 80, ⁰⁰ . Rinuncia al viaggio per ritardata partenza: 50% del costo totale del viaggio fino ad un massimo di € 1.000, ⁰⁰ .

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoporti	Limite di indennizzo
Responsabilità Civile dell'attività	Responsabilità Civile da lavoratori non dipendenti	€ 250,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità Civile da cessione di lavori in subappalto	€ 250,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, attività dopo lavorative	–	20%, minimo di € 1.500,00	Limite indicato in Polizza.
	Lavori eseguiti presso terzi	–	20%, minimo di € 1.500,00	€ 150.000,00 per sinistro.
	Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate	–	10%, minimo di € 500,00	€ 10.000,00 per sinistro.
	Committenza auto	€ 250,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Danni a veicoli nei parcheggi aziendali	€ 250,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Interruzione di esercizio	–	10%, minimo di € 250,00	€ 50.000,00 per sinistro.
	Errato trattamento dati personali	€ 250,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Inquinamento accidentale	–	10%, minimo di € 250,00	max € 25.000,00 per sinistro e € 250.000,00 per anno.
	Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni	€ 250,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Possesso ed uso di armi	€ 250,00	–	€ 100.000,00 per sinistro.
	Detenzione cani da guardia	€ 250,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, consulenti e professionisti	€ 250,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità Civile per danni da incendio	€ 1.000,00	–	max € 300.000,00 per sinistro e anno (per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni max € 50.000,00 per anno).
	Servizio di sorveglianza armata	€ 250,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità Civile per i danni da conduzione e uso del fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza	€ 250,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Ogni altra causa	Danni a cose: € 250,00 Danni a cose per imprese edili: € 1.500,00	–	Limite indicato in Polizza.

Estensioni di garanzia per specifici settori			
Settore Agricoltura (compresa attività di agriturismo)			
Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari	€ 250, ⁰⁰	–	Limite indicato in Polizza.
Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo	€ 250, ⁰⁰	–	€ 50.000, ⁰⁰ per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000, ⁰⁰ in relazione alle cose consegnate e di € 1.500, ⁰⁰ per quelle non consegnate.
Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine o servizi accessori dell'agriturismo	€ 250, ⁰⁰	–	Limite indicato in Polizza.
Responsabilità Civile del capofamiglia	€ 250, ⁰⁰	–	€ 300.000, ⁰⁰ per sinistro (tra figli minori: l'indennizzo è prestato fino a € 50.000, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia di € 1.500, ⁰⁰ per sinistro).
Impiego di macchine agricole	€ 250, ⁰⁰	–	Limite indicato in Polizza.
Allevamento di bestiame	€ 1.500, ⁰⁰	–	€ 100.000, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.
Settore Industria e artigianato			
Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti	–	10% minimo di € 1.500, ⁰⁰	€ 50.000, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.
Danni da furto agevolati da impalcature di imprese edili	–	10% minimo di € 250, ⁰⁰	€ 50.000, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.
Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchiere)	€ 250, ⁰⁰	–	€ 1.500, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.
Cose in lavorazione (tintoria e lavanderia)	€ 250, ⁰⁰	–	€ 1.500, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.
Settore Commercio			
Danni da vendita prodotti	€ 500, ⁰⁰	–	€ 100.000, ⁰⁰ per sinistro.
Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante	€ 250, ⁰⁰	–	Limite indicato in Polizza.
Settore Turismo e ristorazione			
Smercio e somministrazione di prodotti alimentari	€ 250, ⁰⁰	–	Limite indicato in Polizza.
Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B	€ 250, ⁰⁰	–	€ 50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.
Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B	€ 250, ⁰⁰	–	Limite indicato in Polizza.
Responsabilità Civile del capofamiglia	€ 250, ⁰⁰	–	€ 300.000, ⁰⁰ per sinistro (tra figli minori: l'indennizzo è prestato fino a € 50.000, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia di € 1.500, ⁰⁰ per sinistro).

Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL	Azioni di rivalsa INAIL: nessuna franchigia. Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%.	–	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL	Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%.	–	Limite indicato in Polizza.
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	Lavoratori distaccati di altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276	Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%.	–	Limite indicato in Polizza.
	Estensione alle malattie professionali	–	–	max 50% del massimale assicurato per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro.
Responsabilità Civile della proprietà	Indicati nelle condizioni di polizza	€ 250,00	–	Limite indicato in Polizza.
Tutela legale	Indicati nelle Condizioni di Assicurazione	90 gg.	–	Limiti differenziati per singole prestazioni indicate nelle Condizioni di Assicurazione: Spese secondo legge domiciliataria: max € 2.500,00; Oneri per registrazione atti giudiziari: max € 500,00
Protezione incassi P.O.S.	Indicati nelle Condizioni di Assicurazione	3 gg.	–	Diaria giornaliera per ciascun giorno lavorativo di forzata e totale inattività, con il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 400,00, commisurata al volume medio giornaliero delle transazioni effettuate tramite P.O.S. nei 12 mesi precedenti il Sinistro.
Incendio del fabbricato e del contenuto	Incendio, fulmine, esplosione e scoppio	–	–	Limite indicato in Polizza.
	Caduta di aeromobili	–	–	Limite indicato in Polizza.
	Onda di pressione	–	–	Limite indicato in Polizza.
	Urto di veicoli	–	–	Limite indicato in Polizza.
	Fuoriuscita fumo causa guasto	–	–	Limite indicato in Polizza.
	Fumo gas e vapori	–	–	Limite indicato in Polizza.
	Mancata energia elettrica	–	–	Limite indicato in Polizza.
	Fenomeno elettrico	–	10% minimo di € 300,00	5% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Fenomeni atmosferici	–	10% minimo di € 500,00	max 70% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto per singolo sinistro e per anno assicurativo.
	Grandine su elementi fragili	€ 500,00	–	max € 15.000,00 per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.

Sovraccarico neve	–	10% minimo di €1.000,00	max 50% del capitale assicurato; con il limite di € 150.000,00 per uno o più sinistri per anno assicurativo.
Fuoriuscita acqua condotta	€ 250,00	–	max € 150.000,00 per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
Ricorso terzi	€ 1.000,00	–	max 20% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto; con il limite massimo di € 500.000,00 per sinistro (per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, attività commerciali, agricole o di servizi: 10% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto per sinistro).
Danni Indiretti (Interruzione d'esercizio)	7 gg.	–	diaria giornaliera fino ad € 300,00 per ogni giorno lavorativo di totale inattività.
Merci in refrigerazione	€ 1.000,00	–	max € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Eventi sociopolitici e dolosi	–	10% minimo di €1.000,00	max 70% del capitale assicurato rispettivamente per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.
Anticipo indennizzi	–	–	ammontare del sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Caduta di ascensori e montacarichi	–	–	Limite indicato in Polizza.
Guasti causati per ordine delle autorità	–	–	Limite indicato in Polizza.
Spese demolizione, sgombero e trasporto	–	–	max 10% dell'indennizzo previsto a termini di Polizza.
Spese riparazione parti in muratura	€ 150,00	–	max € 3.500,00 per uno o più sinistri per anno assicurativo.
Spese peritali	–	–	max 1% dell'indennizzo con il massimo di € 3.500,00 per sinistro.
Sostituzione lastre e insegne	€ 250,00	–	max € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, per i danni alle cose assicurate causati da rottura di lastre o insegne assicurate: max 15% dell'indennizzo.
Perdita pigioni	€ 150,00	–	max di 3 mensilità max € 3.000,00.
Merci presso terzi	–	–	10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per singola ubicazione e per singolo sinistro con il massimo di € 40.000,00.
Denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere	–	–	max 5% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 2.500,00 per sinistro. Se custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati: max 20% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro. Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere: max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e di € 25.000,00 per singola raccolta o collezione.
Contenuto all'aperto	–	–	max € 100.000,00 per singola ubicazione e per singolo sinistro.
Selling price	–	–	Limite indicato in Polizza.
Contenuto delle dipendenze	–	–	Limite indicato in Polizza.

Estensioni di garanzia per specifici settori				
Incendio del fabbricato e del contenuto	Settore Agricoltura			
	Perdita del bestiame	€ 500, ⁰⁰	–	max 40% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 30.000, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo e di € 2.000, ⁰⁰ per singolo capo.
	Danni al foraggio	€ 1.500, ⁰⁰	–	max 25% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 100.000, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.
	Danni alle coltivazioni	€ 1.500, ⁰⁰	–	max 10% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.
	Danni da spargimento di liquidi	€ 500, ⁰⁰	–	max 25% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto, con il limite massimo di € 10.000, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.
	Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo	–	–	Cose di uso personale: € 3.000, ⁰⁰ per singolo oggetto e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Denaro e valori dei clienti in custodia: con il massimo del 10% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500, ⁰⁰ per sinistro. Veicoli custoditi: € 30.000, ⁰⁰ per singolo veicolo e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Danni alle serre per eventi atmosferici	Serre con copertura in vetro: € 1.500, ⁰⁰ Serre con copertura in plastica rigida: € 1.500, ⁰⁰	–	Serre con copertura in vetro: max 10% del capitale assicurato per l'incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 15.000, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo. Serre con copertura in plastica rigida: max 20% del capitale assicurato per l'incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 30.000, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.
	Settore Turismo e ristorazione			
	Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B	–	–	Cose di uso personale: € 3.000, ⁰⁰ per singolo oggetto e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Denaro e valori dei clienti in custodia: con il massimo del 10% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500, ⁰⁰ per singolo sinistro. Veicoli custoditi: € 30.000, ⁰⁰ per singolo veicolo e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Settore Commercio			
	Danni da esercizio di commercio ambulante	–	–	Limite indicato in Polizza.
	Perdita fustelle farmaceutiche (farmacie)	–	–	max 10% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 7.500, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.
	Settore Industria e Artigianato			
	Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia	€ 1.500, ⁰⁰	–	10% del Capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Rischio locativo	–	–	–	Limite indicato in Polizza.

Furto e rapina	Infedeltà dei dipendenti	–	10% minimo di € 500,00	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Portavalori	–	10% minimo di € 500,00	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Guasti ed atti vandalici ai fabbricati	–	10% minimo di € 500,00	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi	–	10% minimo di € 500,00	15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Spese sanitarie	–	10% minimo di € 500,00	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Selling price	–	10% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.
	Cose all'aperto	–	10% minimo di € 500,00	20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Contenuto delle dipendenze	–	10% minimo di € 500,00	10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Denaro e valori ovunque riposti	–	10% minimo di € 500,00	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Denaro e valori riposti in cassaforte murata ed ancorata o cassaforte a mobile	–	10% minimo di € 500,00	€ 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Furto e rapina di tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte	–	10% minimo di € 500,00	10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Rapina di oggetti dell'assicurato, suoi familiari o dipendenti	€ 250,00	–	€ 1.000,00 a persona e € 3.000,00 per anno assicurativo.
	Ogni altra causa in presenza di impianto di allarme I.M.Q. o impianto automatico antiturto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001 - 2000	–	–	
Settore Agricoltura	Ogni altra causa in caso di assenza e/o mancato funzionamento e/o mancato inserimento di impianto di allarme I.M.Q. e/o impianto automatico antiturto nebbiogeno	–	10% minimo di € 500,00	Limite Indicato in Polizza.
	Estensioni di garanzia per specifici settori			
	Settore Agricoltura			
	Furto del bestiame	–	20% minimo di € 500,00	max 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con limite di risarcimento di € 2.000,00 a capo.
Settore Industria e Commercio	Cose portate o consegnate	–	10% minimo di € 500,00	Cose di uso personale: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite di € 1.500,00. Denaro e valori: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Veicoli a motore: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.

Furto e rapina	Settore Commercio			
	Fustelle farmaceutiche	–	10% minimo di € 500,00	€ 7.500,00 per sinistro.
	Settore Turismo e ristorazione			
	Cose portate o consegnate dai clienti	–	10% minimo di € 500,00	Cose di uso personale: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite di € 1.500,00 per oggetto. Denaro e valori: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Veicoli a motore: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
Elettronica e guasti macchine	Incendio, fulmine, esplosione, scoppio e fumo	€ 500,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Furto, rapina ed atti di terzi	€ 500,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Fenomeni atmosferici	€ 500,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Guasti a macchine dovuti a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei	–	25% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.
	Rovesciamento liquidi	€ 500,00	–	Limite indicato in Polizza.
	Fenomeno elettrico	–	15% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.
	Imperizia, negligenza, errata manovra	€ 500,00	–	30% del capitale assicurato per sinistro.
	Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando	€ 500,00	–	30% del capitale assicurato per sinistro.
	Eventi sociopolitici o dolosi	–	15% minimo di € 1.500,00	60% del capitale assicurato per sinistro.
	Danni a tubi e valvole elettroniche	€ 500,00	–	10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 3.500,00 per sinistro.
	Danni a conduttori esterni alle cose assicurate	€ 250,00	–	10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 2.500,00 per sinistro.
	Cose assicurate con più di 7 anni dalla costruzione	–	25% minimo di € 2.500,00	–
	Ogni altra causa	€ 500,00	–	–

Energie rinnovabili	Spese di demolizione, sgombero e trasporto	—	5% minimo di €1.500,00	5% del capitale assicurato con il limite di € 10.000,00 per sinistro.
	Furto, rapina e atti di terzi	—	20% minimo di €1.500,00	Pannelli totalmente integrati: 50% del capitale assicurato. Pannelli parzialmente integrati: 40% del capitale assicurato. Pannelli su terra e quelli non integrati: 30% del capitale assicurato.
	Fenomeni atmosferici	—	15% minimo di €1.500,00	Vento e sovraccarico neve: 40% del capitale assicurato Altri eventi atmosferici: 70% del capitale assicurato.
	Franamento, smottamento del terreno	—	20% minimo di €1.500,00	40% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Guasto alle macchine	—	Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 10% minimo di €2.500,00 Impianti per i quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 30% minimo di €5.000,00	Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Impianti per i quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
Energie rinnovabili	Danni indiretti	Impianti dotati di telecontrollo: 3 gg	—	Impianti dotati di telecontrollo: massimo di 60 gg a partire dal momento del sinistro. Impianti non dotati di telecontrollo: 10% dell'indennizzo liquidato per i danni diretti All risks per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro.
	Ogni altra causa	—	5% minimo di €1.500,00	—
Assistenza ai locali	Invio elettricista	—	—	max € 500,00 per sinistro.
	Invio idraulico	—	—	max € 500,00 per sinistro.
	Invio fabbro/falegname	—	—	max € 500,00 per sinistro.
	Invio vetraio	—	—	max € 500,00 per sinistro.
	Ripristino dell'abitabilità	—	—	max € 1.000,00 per sinistro.
	Invio guardia giurata	—	—	max € 500,00 per sinistro.
	Emergenza ed orientamento	—	—	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
	Invio del medico in caso di urgenza	—	—	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
	Invio dell'ambulanza in caso di urgenza	—	—	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.



Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Per **Morte ed invalidità permanente da infortunio, Inabilità temporanea da infortunio, Rimborso spese di cura da infortunio, Conto protetto**- l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso a AXA entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia dell'Infortunio deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità:

- a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;
- b) rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. L'Assicurato deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da AXA, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della documentazione medica compresa la cartella clinica se prevista, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti. In caso di Inabilità temporanea e Rimborso spese di cura da infortunio, l'Assicurato deve inviare il referto della struttura sanitaria pubblica di pronto soccorso o di prima medicazione che ha effettuato la prestazione contenente la diagnosi.

Per **Diaria da ricovero, Interventi chirurgici**- l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad AXA entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La gestione delle Garanzie Diaria da ricovero e Interventi chirurgici sono affidate da AXA a:

Blue Assistance -Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino

Portale Web all'indirizzo <https://salute.axa.it>

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 894 544

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 17 425 503.

Il Network di Blue Assistance, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.axa.it e sul portale web <https://salute.axa.it>.

La denuncia può essere presentata accedendo al portale web <https://salute.axa.it>.

In caso di Infortunio, la denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. L'Assicurato deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da AXA, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti. In caso di:

- Diaria da ricovero, deve essere fornita la copia della cartella clinica completa;
- Gessatura o applicazione di apparecchio terapeutico amovibile, deve essere fornita la copia della documentazione sanitaria (certificato del pronto soccorso o del medico ortopedico-traumatologo) da cui risulta la prescrizione e/o l'applicazione della gessatura nonché quella della sua rimozione.
- Diaria per convalescenza post ricovero, l'Assicurato o i suoi familiari devono fornire, oltre alla copia conforme della cartella clinica completa, anche copia dei certificati medici, che prescrivono ed indicano la durata della convalescenza. L'eventuale prolungamento della convalescenza deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell'Indennizzo viene fatta considerando come data di guarigione quella indicata dall'ultimo certificato prodotto, salvo che AXA possa accertare una data anteriore di guarigione;

- Interventi chirurgici con ricovero, l'Assicurato o i suoi familiari devono fornire copia conforme della cartella clinica completa;
- Interventi chirurgici senza ricovero, l'Assicurato o i suoi familiari devono fornire copia delle fatture, notule o ricevute quietanzate.

Per **l'Invalidità permanente da malattia**- l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad AXA entro 3 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa, possa interessare la garanzia prestata. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia deve essere corredata da certificazione medica circa la natura dell'invalidità. L'Assicurato deve:

- inviare ad AXA informazioni relative al decorso della malattia, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti;
- sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da AXA o suoi incaricati;
- fornire ad AXA certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della malattia.

La documentazione deve essere inviata attraverso una delle seguenti modalità:

- a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;
- b) inviata ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.

Trascorsi 6 mesi dalla data del certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della Malattia e comunque non prima che ne siano decorsi 12 dalla denuncia (18 in caso di patologie di natura neoplastica), l'Assicurato deve presentare specifica certificazione medica attestante il grado di Invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuo dalla malattia denunciata.

Qualora, trascorso tale periodo, non sia possibile, a giudizio del medico curante, attestare la stabilizzazione degli esiti della malattia, l'Assicurato potrà comunque presentare specifica documentazione medica attestante il grado di Invalidità permanente residua al momento della richiesta.

In caso di omissione da parte dell'Assicurato, AXA, entro il termine massimo di 24 mesi dalla denuncia, procederà, comunque, alla definizione del grado di Invalidità permanente, direttamente ed esclusivamente residuo dalla malattia denunciata, sulla base degli accertamenti e controlli medici disposti.

In caso di scadenza del contratto prima che la malattia sia stata denunciata, la relativa denuncia può essere presentata non oltre 2 anni dalla cessazione del contratto stesso, sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo di validità della polizza.

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato.

Per l'Assistenza persona- come attivare le prestazioni di assistenza

1. Come richiedere i servizi di emergenza ed orientamento, invio di un medico, invio di un'ambulanza, trasferimento sanitario programmato, Assistenza domiciliare sanitaria ed Assistenza domiciliare non sanitaria

I servizi di emergenza, orientamento, Assistenza domiciliare sanitaria ed Assistenza domiciliare non sanitaria devono essere richiesti telefonicamente direttamente ad AXA Assistance:

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 104 805

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 460

AXA Assistance opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazioni di assistenza.

2. Come richiedere la prestazione di accesso al Network convenzionato

L'Assicurato potrà usufruire di tariffe agevolate presso tutte le strutture convenzionate facenti parte del Network di Blue Assistance dietro presentazione del titolo che lo qualifichi come avente diritto.

Le strutture convenzionate saranno reperibili attraverso i seguenti strumenti:

Sito <http://www.axa.it> e sul Portale Web all'indirizzo <https://salute.axa.it>

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 894 544

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 17 425 503

3. Come richiedere il servizio di Second opinion

L'Assicurato per usufruire del servizio di Second opinion deve contattare AXA Assistance ai seguenti numeri:

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 104 805

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 460

Per l'Assistenza travel- i servizi devono essere richiesti telefonicamente direttamente ad AXA Assistance:

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 104 805

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 460

Per l'Assistenza travel gold- l'Assicurato deve avvisare in forma scritta AXA, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

La denuncia del Sinistro deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità:

a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;

b) rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Per la Responsabilità Civile- l'Assicurato deve avvisare in forma scritta AXA, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

La denuncia del Sinistro deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità:

a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;

b) rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Per **la Tutela legale**- l'Assicurato deve denunciare ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza e comunque non oltre 24 mesi dall'insorgenza della Controversia. In ogni caso deve far pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa:

Numero Verde 800 104 805 per chiamate dall'Italia

Numero non gratuito +39 06 42 115 460 per chiamate dall'estero

(dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30, venerdì dalle 9:00 alle 13:00)

Per **Protezione incassi POS**- l'Assicurato o il Contraente, deve darne avviso ad AXA entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'Assicurato o il Contraente sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'Assicurato (o il Contraente) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno e deve inoltre fornire dimostrazione delle transazioni effettuate tramite P.O.S.: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

La denuncia del Sinistro deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità:

- a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;
- b) rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.

Per **l'Incendio**- In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente, deve darne avviso a AXA entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive, nel caso in cui l'evento sia di sospetta origine dolosa. L'Assicurato o il Contraente sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del Danno, le tracce e i residui del Sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'Assicurato (o il Contraente) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del Danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

La denuncia del Sinistro deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità:

- a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;
- b) rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.

Per **Furto e Rapina**- In caso di Sinistro l'Assicurato (o il Contraente) deve:

- a. darne avviso a AXA entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive;
- b. fornire a AXA entro i 3 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle Cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'autorità;
- c. denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento anche di uno solo di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

La denuncia del Sinistro deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità:

- a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;
- b) rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico di AXA in ragione della proporzione intercorrente tra il Capitale assicurato e quello che le Cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del Danno, dovesse superare il Capitale assicurato e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che AXA provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- a. conservare fino ad avvenuta liquidazione del Danno tanto le Cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;
- b. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà e dell'entità del Danno; tenere a disposizione di AXA e dei Periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che AXA e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- c. presentare, a richiesta di AXA, tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente, in relazione al Sinistro.

Per **Elettronica e guasti macchine all risks ed Energie rinnovabili**- In caso di Sinistro, il Contraente deve:

- a. fare quanto gli è possibile per diminuire o circoscrivere il Danno, ottemperando alle disposizioni di AXA prima della riparazione; le relative spese sono a carico di AXA ai sensi e nei limiti dell'art. 1914 c.c.;
- b. darne avviso a AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.

	c. in caso di Incendio, Furto, Rapina o Sinistro presumibilmente doloso, rendere, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia indicando il momento di accadimento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del Danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a AXA; d. conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del Danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; AXA si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di AXA, l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo; e. fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorse per la riparazione del Danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a.. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a. e b. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia del Sinistro deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità: a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto; b) rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it. La riparazione del Danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b.; tuttavia, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di AXA, lo stato delle Cose non può essere modificato che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'Attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b., questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il Sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata/guasti meccanici ed elettrici, limitatamente ai Danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. Per l'Assistenza ai locali- contattare la Struttura Organizzativa (per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 104 805; per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 11 54 60). Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare Assistenza immediatamente, il Contraente sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di assistenza o in caso di mancato contatto preventivo con la Struttura Organizzativa, quest'ultima non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti della Struttura Organizzativa, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.
	Assistenza diretta/in convenzione: l'Assicurato può usufruire della prestazione diretta passando attraverso il Network di strutture convenzionate con Blue Assistance senza alcun esborso di denaro da parte dell'Assicurato stesso. La prestazione diretta è operante, entro i limiti di indennizzo previsti, a condizione che l'Assicurato richieda alla Centrale Operativa di Blue Assistance l'autorizzazione con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, attraverso i seguenti strumenti: Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it Numero Verde 800 894 544 per chiamate dall'Italia Numero non gratuito +39 01 17 425 503 per chiamate dall'estero Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00
	Gestione da parte di altre imprese: La gestione dell'Indennizzo per le garanzie Diaria da ricovero e Interventi chirurgici, la gestione del Programma di Prevenzione e la gestione del Network convenzionato, sono affidate da AXA a Blue Assistance S.p.A. – Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino - Tel. 800 894 544 (per chiamate dall'Italia) Tel. +39 01 17 425 503 (per chiamate dall'estero) attraverso la Centrale Operativa di Blue Assistance. La gestione del servizio di assistenza e di tutela di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA Assicurazioni S.p.A affidata a: Inter Partner Assistance S.A. - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma - Tel. Numero Verde 800 104 805 (per chiamate dall'Italia) - Tel. +39 06 42 11 54 60 (per chiamate dall'estero), denominata anche AXA Assistance. Relativamente alle garanzie Incendio, Elettronica e Guasti macchine All Risks, Energie Rinnovabili All Risks, AXA si riserva la facoltà di proporre l'esecuzione della prestazione indennitaria in forma specifica o l'erogazione di essa all'appaltatore scelto dall'assicurato, cessionario del credito, tramite i seguenti partner: - BELFOR Italia S.r.l – sede legale: Corso di Porta Vittoria,18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII,181 – 21010 Cardano al Campo (VA) - PER S.p.A. - Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI).
	Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno delle singole scadenze. Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa assicuratrice	Per la richiesta di "anticipo indennizzi" della garanzia Incendio- L'obbligazione di AXA dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e purché l'Assicurato o il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi previsti. Il pagamento definitivo dell'Indennizzo sarà effettuato entro 30 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o arbitrale. Quando si tratti di immobili, prima del pagamento sia dell'eventuale anticipo che dell'Indennizzo, l'Assicurato o il Contraente devono esibire a AXA i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie o altre iscrizioni pregiudizievoli di cui all'art. 2742 c.c. Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il Sinistro non sia stato causato da dolo dell'Assicurato medesimo o dal Contraente.
--	---

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il Contraente può pagare il premio di assicurazione con addebito in conto corrente, SDD, bonifico (SCT). Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno. È possibile optare per il frazionamento semestrale, se il premio su base annua è uguale o maggiore ad € 240,00, e per il frazionamento mensile, se il premio su base annua è uguale o maggiore ad € 300,00. Entrambe le opzioni comportano un aumento del 3%. Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione. Il premio delle coperture Diaria da ricovero, Interventi chirurgici ed Invalidità permanente da malattia è soggetto ad adeguamento automatico in base all'età dell'Assicurato. AXA si riserva l'opportunità di applicare degli sconti di premio in base al numero delle coperture assicurative acquistate: per l'acquisto di 2 coperture lo sconto applicabile è del 3%; per 3 coperture del 8%; per 4 o più coperture del 12%. Le coperture interessate a queste riduzioni di premio sono: Morte e invalidità permanente da infortunio, Invalidità permanente da malattia, Inabilità temporanea da infortunio, Rimborso spese di cura, Conto protetto, Diaria da ricovero, Interventi chirurgici, Responsabilità Civile professionale, Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro, Responsabilità Civile della proprietà, Protezione incassi P.O.S., Incendio fabbricato, Incendio contenuto, Rischio locativo, Furto e rapina, Elettronica e guasti macchine, Energie rinnovabili. La copertura del rischio di Tutela legale beneficia di un'ulteriore riduzione di premio se acquistata in abbinamento alla copertura Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro.
Rimborso	Qualora a seguito del sinistro AXA decida di recedere dal contratto, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Il contratto ha durata annua ed è stipulato con la formula del tacito rinnovo. La copertura comincia alle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24.00 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno. I contratti con la garanzia Responsabilità civile professionale non prevedono il tacito rinnovo. Il contratto prevede periodi di carenza, come indicato nelle tabelle della Sezione "Ci sono limiti di copertura?" del presente documento.
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione dell'operatività della garanzia nei seguenti casi: -se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del c.c.; -In caso di variazione dell'ubicazione del rischio assicurato, il Contraente deve comunicarlo per iscritto a AXA, entro le ore 24.00 del 30° giorno dalla data del suddetto cambiamento; decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto a AXA, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c. -a seguito di sinistro sulla garanzia Elettronica e guasti macchine, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai Danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. -a seguito di sinistro sulla garanzia Energie rinnovabili, avvenuto il Sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

	- a seguito di furto o rapina, per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi.
--	--

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?
Piena Protezione Impresa è un prodotto multigaranzia dedicato ai liberi professionisti e alle piccole e medie imprese, per proteggere l'imprenditore ed i suoi collaboratori, il patrimonio aziendale e l'attività.

 Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione: l'intermediario percepisce una commissione pari al 25% del premio imponibile corrisposto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: Mail: reclami@axa.it PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO Fax: +39 06 51 760 655 avendo cura di indicare: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.axa.it
All'IVASS	Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, tutela.consumatore@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore - come presentare un reclamo". Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.axa.it Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa.it
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie – Arbitrato irrituale	Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa.it

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.